



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1585 DEL 30/10/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). DITTA FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA SEDE DI INSTALLAZIONE: VIALE MILANO, 26 – ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE. CODICE IPPC 4.5 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI COMPRESI I PRODOTTI INTERMEDI. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.16/2019 AD INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE N. 144 DEL 2007.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA è operativa nello stabilimento di Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore con attività di produzione di principi attivi farmaceutici;
- in data 31/05/2007 ha presentato alla Regione Veneto richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività di cui ai punti 4.5 e 5.1 dell'Allegato 1 dell'allora vigente D.Lgs. 59/2005;
- la Regione Veneto ha rilasciato AIA con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 144 del 30/10/2007 per le attività 5.1 “Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno” e 4.5 “Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base”;
- la Regione ha proceduto con altro provvedimento a legittimare l'attività di incenerimento, decreto n. 20 del 13/5/2015, e con decreto n. 41 del 28/04/2014 ha

prorogato la validità della autorizzazione per l'attività di cui al punto 4.5 fino al 31/12/2014;

- nel verbale di riunione regionale del 11/12/2014 (verbale trasmesso con nota prot. n. 172 del 02/01/2015), tenutasi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA definitiva per l'impianto di incenerimento, risulta riportato come l'Autorizzazione Integrata Ambientale della parte chimica doveva intendersi prorogata ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014;

Considerato che con Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” la regione Veneto ha delegato le Province al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per le attività di cui al punto 4 “Industria Chimica” dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006”;

Rilevato che l'azienda si trova pertanto ad esercire sulla base di un provvedimento del 2007 di tipo semplicemente ricognitivo e si rende urgente intervenire per fornire un quadro certo ed aggiornato sia all'impresa che alle autorità di controllo;

Considerato che con nota prot. n. 10458 del 16/02/2018 si è proceduto, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 - quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii a dare comunicazione di avvio del relativo procedimento; successivamente, sempre per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, questa Amministrazione ha proceduto, a pubblicare nell'Albo Pretorio il previsto avviso; a seguito dello stesso non risulta essere pervenuta alcuna osservazione;

Visto che nell'avvio del procedimento si era valutato di ricomprendere nel provvedimento provinciale anche l'autorizzazione regionale all'incenerimento, ma si rendono necessari approfondimenti;

Rilevato che:

- è in corso nel sito una Messa In Sicurezza Operativa (MISO) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e che il Comune si è impegnato a convocare l'apposita Conferenza di Servizi per la sua implementazione e che appare necessario acquisire le risultanze della Conferenza prima del rilascio di una nuova autorizzazione;
- è in fase di implementazione da parte della Provincia, in collaborazione con ARPAV, un progetto denominato “Supporto tecnico nelle attività istruttorie AIA dell'Industria Chimica con particolare riferimento alle modalità di individuazione e analisi dei contaminanti emergenti” la cui parte di proposta metodologia si dovrebbe concludere nei primi mesi dell'anno 2021;
- è stata approvata, con Decreto del Direttore regionale dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29/11/2018, pubblicato sul BURV n. 129 del 21/12/18, la nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e si rende necessario adeguare quanto presentato da FIS con la domanda del 2013 e con le numerose integrazioni documentali successive;
- è in fase di approfondimento presso il Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige competente in materia di aziende a rischio di incidente rilevante (Seveso) l'analisi del rischio sismico dell'installazione;
- il primo report del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sarà disponibile il 30 aprile 2020;

- è necessario condividere con la Regione (competente in materia di incenerimento rifiuti) la possibilità e le modalità per unificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'attività 5.2 e dell'attività 4.5;

Ritenuto pertanto rilasciare il citato provvedimento quale integrazione della vigente autorizzazione e, una volta acquisite tutti gli elementi di cui sopra, tra cui il primo anno di registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo, riesaminare l'intera installazione;

Visto il ciclo produttivo dell'azienda, sinteticamente descritto in “allegato 1” al presente provvedimento.

Dato atto che, tenuto conto dell'organizzazione aziendale la presente autorizzazione va a costituire/sostituire, secondo quanto delineato all'allegato all'allegato IX alla parte II del D.Lgs 152/06:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.);

Dato atto che nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del presente provvedimento per i giorni 30/9/2019 e 18/10/2019 questa Amministrazione ha convocato le riunioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006, come da verbali agli atti;

Considerato che il Comune è stato avvisato che la stessa conferenza costituiva il momento di acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; l'Amministrazione comunale presente alla prima riunione in conferenza ha ribadito il contenuto della propria nota (agli atti con prot n. 18578 del 20/03/2018) di classificazione ai sensi del citato regio decreto;

Rilevato che nel corso della predetta Conferenza, come risulta da documentazione agli atti e riportato in allegato A, si è delineata la rilasciabilità dell'autorizzazione in questione, condivisi alcuni aspetti e condizioni e rinviata l'approvazione della versione definitiva del piano di monitoraggio;

Visto il documento allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento in cui sono riportati i diversi momenti istruttori di cui al presente provvedimento, nonché quanto emerso in sede di conferenza e la successiva integrazione; si ritiene che tale allegato unitamente al verbale agli atti della stessa conferenza risponda all'esigenza normativa di rendere disponibile quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 29 -quater del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs 3/4/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 4/2016;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

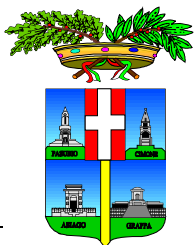
1. di rilasciare alla FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA (Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006) – il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ad integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale regionale (decreto del Segretario Regionale all'Ambiente n. 144 del 30/10/2007) per le attività di cui al punto 4.5 dell'allegato dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, condotte nell'installazione in oggetto organizzate e gestite secondo le modalità rappresentate nella documentazione depositata agli atti e nel rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento. I limiti, le prescrizioni delle autorizzazioni di cui sopra sono riportati in allegato (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In tale allegato risultano altresì riportate altre condizioni non riferibili specificatamente alle autorizzazioni sostituite e richiamate;
2. di disporre il riesame dell'intera installazione secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014, e di fissare il termine del 30 aprile 2020, data ultima per la trasmissione del primo report del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, quale termine per comunicare il procedimento di avvio del riesame ed indicare la data per la consegna della documentazione (entro tra 30 e 180 giorni e secondo modulistica approvata con Decreto del Direttore regionale dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29/11/2018, pubblicato sul BURV n. 129 del 21/12/18) con aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
3. rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati per l'esercizio delle attività autorizzate;
4. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 29 - decies, comma 9, e dall'art. 29 – quattordices del D.Lgs. n. 152/2006;
5. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società in oggetto, al comune di Montebelluna Maggiore, ad ARPAV, alla Regione del Veneto, ad Acque del Champo spa, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale “Seveso”;

7. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2019

ALLEGATO 1

Il presente allegato - “allegato 1” - costituente parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2019 riporta l'inquadramento generale e la descrizione dell’attività svolta dalla **FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA** - nell'installazione di Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore. Nell’installazione è esercitata la seguente attività:

Tabella A: “Inquadramento ”		
Attività	Capacità produttiva autorizzata	Attività
Industria chimica	(1)	Codice IPPC 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.

(1) La ditta identificando il proprio prodotto come “Principi attivi per l’industria farmaceutica, intermedi per principi attivi e Fine Chemicals” dichiara una capacità di produzione di 6000 tonnellate.

UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

L’installazione oggetto di autorizzazione trova collocazione in provincia di Vicenza nella parte sud del nucleo abitato di Alte Ceccato in comune di Montecchio Maggiore, in prossimità dell’incrocio tra la SS 11 e la SS 246 e risulta delimitata: a est dalla strada SS 11, qui denominata via Milano, oltre la quale sono presenti un sito industriale dismesso ed un quartiere residenziale, a nord da Via Dante, con un nucleo abitativo ed un centro commerciale/fast food, a ovest da campi coltivati, a sud-ovest dalla strada comunale Callesella e relative abitazioni.

La FIS, Fabbrica Italiana Sintetici SpA è un’azienda produttrice di principi attivi e di prodotti intermedi per l’industria farmaceutica, realizzati per sintesi, mediante processi derivati dalla chimica organica ed inorganica.

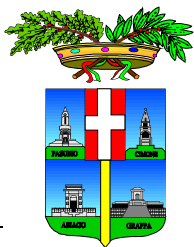
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Lo stabilimento è costituito da un insieme di fabbricati e di aree destinate a diverse attività. Gli impianti dove vengono effettuate le varie produzioni sono collocati sia in edifici in muratura ed in carpenteria metallica, che in aree all'aperto; gli impianti di sintesi di prodotti farmaceutici sono impianti “multi-purpose” e le lavorazioni sono di norma effettuate “a batch”. Le singole lavorazioni sono inserite negli impianti con criteri di flessibilità che, tenendo conto della polivalenza degli impianti, delle richieste qualitative e quantitative di mercato, ne ottimizzano l’impiego.

Di seguito sono riportate le descrizioni specifiche per le macro-aree in cui è suddivisibile lo stabilimento:

CICLO PRODUTTIVO: reparti di produzione, reparto di recupero/distillazione solventi e di finitura prodotti;

DEPOSITI, STOCCAGGI E MAGAZZINI: stoccaggi in serbatoi fuoriterza, stoccaggi “corrosivi e speciali”, stoccaggi in serbatoi interrati, magazzino materie prime, intermedi e prodotti finiti, deposito bombole, deposito cianuri, deposito acido fluoridrico, deposito trifluoruro di boro, deposito dimetilsolfato, deposito cloro, deposito ammoniacca anidra.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

TRATTAMENTO EFFLUENTI E SERVIZI: unità di pretrattamento sfiati di processo, sistema di raccolta scarichi di emergenza, impianti di trattamento termico sfiati, impianto di trattamento acque reflue, inceneritore di rifiuti liquidi e solidi, installazioni di “servizio” alla produzione vera e propria, quali ad esempio le unità di produzione vapore, aria compressa, distribuzione azoto, energia elettrica, centrale frigorifera, ecc.

CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo è di tipo discontinuo (a batch) e all'interno delle medesime ed analoghe apparecchiature vengono condotti processi di sintesi di prodotti differenti, durante campagne di produzione mirate in funzione delle richieste di mercato.

Gli impianti di produzione (reparti di produzione o sintesi) sono costituiti essenzialmente da:

- reattori di varia capacità e tipologia di materiale di costruzione (acciaio inox, acciai smaltati o hastelloy);
- recipienti di varia capacità e tipologia;
- scambiatori e condensatori;
- centrifughe;
- filtri di diversa tipologia e materiale;
- filtri essiccatori di diversa tipologia e materiale;
- essiccatoi;
- pompe, compressori, macchinari vari.

I reattori sono dotati di sistemi di raffreddamento e/o riscaldamento, di condensazione e di miscelazione. La separazione delle impurezze solide contenute nelle miscele di reazione avviene tramite filtrazione su appositi filtri di diverso tipo e materiale. Gli intermedi e/o i prodotti finiti solidi vengono separati dalle sospensioni tramite filtri essiccatori o idroestrattori centrifughi. I prodotti umidi ottenuti (dalle centrifugazioni) sono inviati, se richiesto, all'essiccamento in appositi essiccatoi a letto fluido statici o sottovuoto, essiccatori rotativi, etc.

I rifiuti liquidi, così come i rifiuti solidi, sono inviati a smaltimento nell'inceneritore di stabilimento o all'esterno a impianti di trattamento autorizzati. I reflui di processo sono inviati all'impianto di depurazione aziendale.

Le “unità funzionali” - che costituiscono le linee produttive - autonome ed intercambiabili, sono, nella loro essenzialità, costituite da: reattore - condensatore - serbatoio di raccolta condensato - sistema di termoregolazione - dispositivi di sicurezza (sistemi di scarico di emergenza delle sovrappressioni).

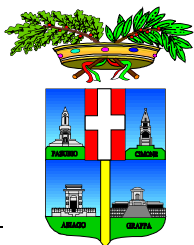
Ad esse sono asservite apparecchiature di servizio quali: filtri essiccatori, serbatoi di raccolta delle acque madri di lavorazione, sistemi per vuoto (pompe a vuoto).

Tale struttura impiantistica permette, anche in relazione al fatto che tutte le unità funzionali sono provviste dei medesimi servizi, utilities etc, una assoluta intercambiabilità di esse (impianti multi purpose), una “flessibilità” produttiva e conseguentemente la possibilità di adeguarsi alle continue e mutevoli esigenze del mercato.

L'analogia spinta tra i vari reparti di produzione (pilota, D, E, G, H, I), ovvero fra le varie unità funzionali che li costituiscono, consente di effettuare le medesime fasi di lavorazione in reparti diversi, utilizzando analoghe apparecchiature.

Fanno in parte eccezione:

- il reparto B, che ha una sua specificità, dato che è stato dedicato prevalentemente all'esecuzione di operazioni di finitura (purificazioni/ricristallizzazioni) e a sintesi particolari effettuate sotto il controllo della Guardia di Finanza;
- l'area del reparto H dedicata alla fotoclorurazione, all'effettuazione delle riduzioni catalitiche



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

(idrogenazioni) e delle operazioni di separazione dei relativi catalizzatori;

- altre aree del reparto E ove vengono effettuate sintesi di prodotti con caratteristiche tossicologiche specifiche (es. citostatici e/o ormoni, ecc.).

Procedimenti realizzati

I procedimenti chimici, utilizzati per l'effettuazione delle sintesi condotte in FIS sono quelli propri della chimica organica di sintesi e, come già detto, sono assai numerosi.

Le principali tipologie di processi chimici utilizzati sono i seguenti:

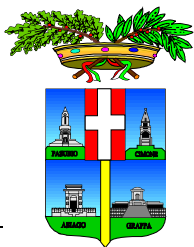
acetilazione	diazotazione	nitrazione
addizione	disidratazione	ossidazione
alchilazione	esterificazione	ossimazione
alogenazione	eossidazione	racemizzazione
amidazione	formilazione	riarrangiamento
amminazione	fosforilazione	riduzione
bromoacetilazione	fosgenazione	risoluzione ottica
carbonilazione	reazione di friedel-crafts	salificazione
ciclizzazione	reazione di grignard	solfonazione
cloroacetilazione	idrogenazione	sostituzione
clorosolfonazione	idrolisi	reazione di wittig
condensazione	idrossimetilazione	riarrangiamento di curtius
deidrogenazione	metilazione	reazione di diels-alder
amminazione	fosforilazione	riduzione

I suddetti processi chimici sono il cuore della produzione (reazione); essi tuttavia sono integrati da processi fisici, quali:

centrifugazione	rettifica	cristallizzazione
solubilizzazione	distillazione	macinazione
estrazione	micronizzazione	miscelazione
essiccamento	-	-

Inoltre sono svolte le seguenti attività:

- ◆ mescolamento e agitazione nei reattori di soluzioni o di miscele eterogenee di solvente e/o miscele acquose;
- ◆ caricamento di solidi in fusti nei reattori in ambiente inertizzato e segregato mediante box di



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

carico ribaltafusti;

- ◆ termostatazione nei reattori in controllo di temperatura interna o esterna; caricamento di solventi e/o reagenti liquidi in ambiente inertizzato; dissoluzione di solidi in reattori inox e/o smaltati; iniezione misurata di azoto per inertizzazione o pressurizzazione manuale; essiccamento su filtri-essiccatori; centrifugazione su centrifughe ad asse orizzontale e verticale; cristallizzazione su cristallizzatori inox e/o smaltati; operazioni di distillazione per recupero dei solventi; filtrazione su filtri a piatti; operazione di neutralizzazione; scarico di centrifughe in ambiente chiuso e inertizzato; scarico da filtro in ambiente chiuso e inertizzato; sfiato di gas e/o vapori da trattare ai fini dell'abbattimento delle emissioni in atmosfera; raccolta dei reflui liquidi da trattare presso gli impianti di abbattimento; pulizia dei filtri a piatti; operazioni di bonifica con idoneo solvente; applicazione di tecniche analitiche.

Le fasi più significative del ciclo produttivo di una generica sintesi sono riconducibili, in modo semplificato, allo schema a blocchi sotto riportato:

Caricamento

La fase di caricamento del reattore può essere effettuata con modalità differenti a seconda dello stato fisico e della tipologia dei componenti utilizzati (reagenti, solventi, catalizzatori etc.). Usualmente si opera: tramite circuito chiuso (pompe e linee fisse) per i componenti allo stato liquido o gassoso; e per i componenti solidi, utilizzando appositi box di carico in modo da evitare il contatto con l'ambiente circostante.

In alcuni casi, per prodotti solidi non pericolosi, in fusti o sacchi o "big bag", si opera direttamente attraverso il "boccaporto", caricando in apparecchiatura vuota o piede di acqua come solvente.

Reazione

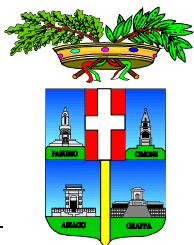
Nei processi di produzione si utilizzano, in sequenza od in parallelo, numerose tipologie di reazioni o processi chimici, messe a punto in fase di "ricerca e sviluppo". Le reazioni effettuate possono essere esotermiche, endotermiche o non comportare effetti termici significativi. In generale i processi effettuati in FIS sono contraddistinti da moderate condizioni di pressione e temperatura.

Il controllo della temperatura di reazione (uno dei parametri operativi più importanti) viene effettuato facendo circolare nelle "camicie" dei reattori di processo appositi fluidi termoregolati, in funzione delle condizioni operative richieste.

Separazione delle fasi

La massa di reazione (reagenti, solventi, prodotti e sottoprodotti), formatasi a seguito di una o più reazioni, viene di solito separata nelle sue componenti principali, riconducibili ai seguenti casi tipo:

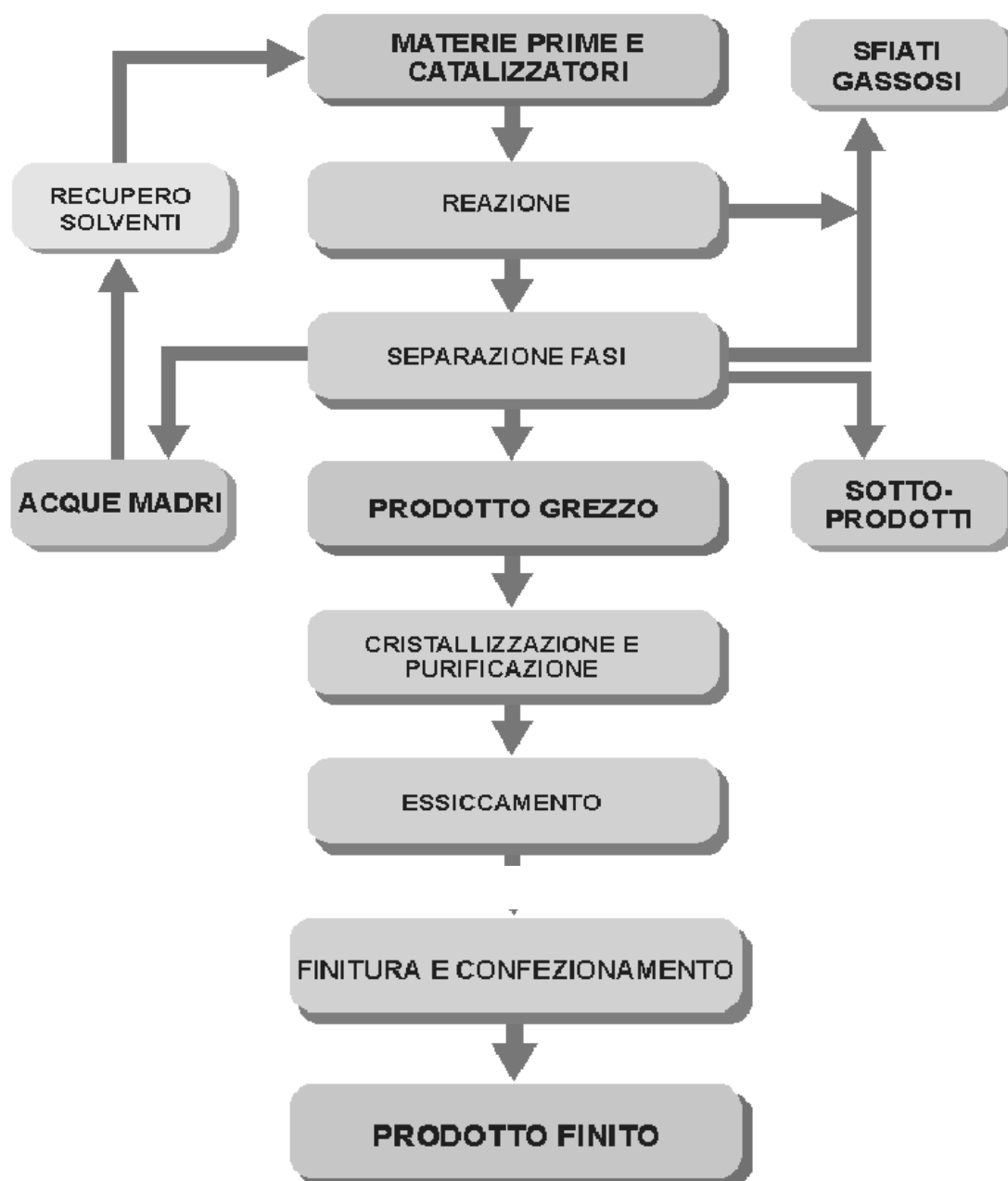
- liquidi immiscibili (fase organica e fase acquosa, di cui una contenente il prodotto solubilizzato); in questo caso la separazione avviene per stratificazione (differenza di densità) e rimozione di una delle due componenti;



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



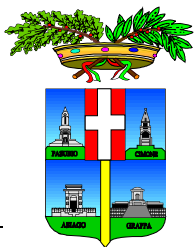
- liquido/solido, dove il solido (in generale contenente il prodotto) ed il liquido (le acque madri, contenenti solvente, reagenti e sottoprodotti solubili); in questo caso la separazione di fase viene operata tramite filtrazione o centrifugazione.

Nel caso in cui il prodotto sia solubilizzato si procede quindi a farlo “precipitare” in modo da poterlo poi separare (analogamente al caso solido-liquido) .

Cristallizzazione e purificazione

Per raggiungere un più alto livello di purificazione del prodotto “grezzo”, lo stesso può essere

Autorizzazione Integrata Ambientale – FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA - Allegato 1



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ridisciolto in un nuovo solvente che permetta poi un'agevole ricristallizzazione.

Essiccamento

Gli ultimi residui di solvente nel prodotto vengono eliminati tramite, filtri essiccatori o essiccatoi (generalmente di tipo a letto fluido o sotto vuoto).

Finitura

Il prodotto ottenuto prima di essere confezionato, qualora richiesto, può essere sottoposto a processi cosiddetti di finitura, consistenti in granulazione, macinazione, micronizzazione, vagliatura, omogeneizzazione (miscelazione).

Confezionamento

Dopo la finitura, il prodotto viene confezionato per essere immagazzinato e venduto.

Recupero solventi

Gran parte dei solventi non riciclabili all'interno del medesimo processo, possono essere recuperati tramite distillazione/rettifica, in appositi impianti.

Depositi, stoccaggi e magazzini

Nello stabilimento sono inoltre presenti le seguenti tipologie di stoccaggi: stoccaggio dei prodotti in colli, stoccaggi in serbatoi interrati, stoccaggi in serbatoi fuori terra.

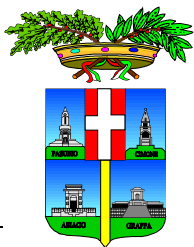
Le sostanze chimiche necessarie ai processi produttivi vengono acquisite e stoccate, se in colli, in un magazzino materie prime opportunamente suddiviso in 12 baie separate, che ospita le merci sulla base di criteri di sicurezza e prevenzione. In tale magazzino è anche presente un'area specifica dedicata allo stoccaggio e movimentazione dei prodotti finiti.

Sono inoltre effettuati i seguenti depositi di gas tossici:

- ◆ Deposito cloro in bombole
- ◆ Deposito ammoniaca anidra in bombole
- ◆ Deposito cianuri
- ◆ Deposito dimetilsolfato
- ◆ Deposito Acido fluoridrico
- ◆ Deposito Trifluoruro di boro

In stabilimento sono presenti le seguenti sezioni:

- stoccaggio sostanze speciali infiammabili, costituito da serbatoi verticali ubicati ciascuno in un proprio bacino di contenimento in cemento a tenuta; sono separati dall'area travaso mediante un muro in cemento armato e sul lato opposto sono separati dall'adiacente fabbricato adibito a laboratorio da un altro muro in cemento armato;
- stoccaggi speciali corrosivi/caustici, composta di due zone adiacenti all'interno di fabbricato chiuso;
- box in cemento armato chiuso da tre lati provvisto di copertura leggera e tamponatura che comprende anche l'area di scarico delle bombole di gas tecnici vari;
- bacino di cemento armato per il sistema di abbattimento/neutralizzazione e deposito di soda



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

soluzione;

- parco cisterne fuori terra, costituito da una serie di serbatoi verticali allocati all'interno di bacini di contenimento a tenuta;

- deposito ammonio fosfato, dotato di apposito bacino di contenimento e costituito da serbatoi per l'acido fosforico di recupero per la sua trasformazione in ammonio fosfato.

Gli stoccaggi in cisterne interrate comprendono:

- ◆ i serbatoi di stoccaggio dei solventi (materia prima o di recupero);
- ◆ il serbatoio di stoccaggio dell'Idrazina Idrata;
- ◆ il serbatoio di gasolio per autotrazione e alimentazione gruppo elettrogeno/motopompe antincendio.

PRELIEVI IDRICI

Le attività condotte nello stabilimento FIS richiedono l'utilizzo di acqua principalmente per le seguenti necessità:

- conduzione dei processi produttivi e dei successivi trattamenti di depurazione degli effluenti liquidi e gassosi prodotti;
- raffreddamento di apparecchiature e di edifici;
- usi civili (servizi igienici, mensa).

Le esigenze per usi civili sono soddisfatte tramite prelievo da acquedotto comunale, mentre l'approvvigionamento di acqua per uso industriale viene effettuata esclusivamente da pozzi interni al sito (4 pozzi di profondità 65, 70, 83, 88 m – due utilizzati correntemente e gli altri due quando necessario), muniti di un contatore per la quantificazione del prelievo idrico posto sotto la sorveglianza dell'Autorità Competente, che ha sigillato l'apparecchiatura. Il sistema permette, in qualunque momento, il controllo del prelievo effettivo.

Periodicamente sono effettuate analisi delle acque prelevate per la verifica della qualità.

Al fine di ridurre i prelievi di acqua e limitare, così, l'impatto sull'ambiente idrico, negli anni sono stati effettuati interventi di ristrutturazione del sistema delle acque di raffreddamento (torri evaporative), con l'introduzione di nuovi circuiti di raffreddamento più efficienti, che hanno portato ad un significativo abbattimento dei consumi idrici.

L'azienda intende implementare ulteriori azioni per il risparmio idrico.

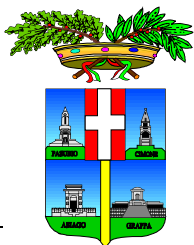
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni di tipo convogliato

Il principale punto di emissione di stabilimento è costituito dal camino del forno inceneritore E1 (attività IPPC 5.2), al quale vengono anche convogliati tutti gli sfiati di processo derivanti dallo svolgimento dell'attività IPPC 4.5.

Nel corso del 2011/2012 è stato realizzato il progetto di "Revamping dell'impianto di combustione dei rifiuti liquidi, solidi e correnti gassose", che ha portato alla sostituzione della camera di combustione e della caldaia a recupero dell'inceneritore di rifiuti liquidi con apparecchiature a maggiore efficienza, in grado di trattare anche gli off gas derivanti dalla sezione di combustione dei rifiuti solidi e gli sfiati derivanti dalle apparecchiature di processo degli impianti produttivi (AGI, AGF, AGS, ASC e AGC) che nell'assetto precedente erano inviati ad un termocombustore.

La realizzazione di tale progetto ha permesso quindi di fermare l'esistente termocombustore mantenendolo in stand-by, prevedendone l'utilizzo solo in caso di fermate programmate del forno inceneritore o in situazioni di emergenza. Il Camino E2 rappresenta il punto di emissione in atmosfera



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

del termocombustore.

Altri punti di emissione significativi sono costituiti dalle caldaie della centrale termica di stabilimento e dall'impianto di trigenerazione, tutti alimentati a metano. Nella tabella seguente sono elencati i medi impianti di combustione e la caldaia per la produzione di olio diatermico installati in stabilimento e la loro potenza nominale.

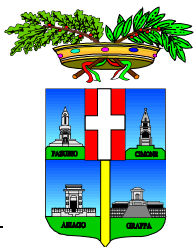
Camino	Sigla	Descrizione	Potenza termica nominale (MW)
E23	CK3	Caldaia di produzione olio diatermico	0,93
E4	CK5	Caldaia di produzione vapore	10,47
E3	CK605A	Caldaia di produzione vapore	10,06
E17	CK1042A	Caldaia di produzione acqua calda	2,80
E18	CK1042B	Caldaia di produzione acqua calda	2,80
E21	AX1044	Impianto di cogenerazione con motore endotermico a gas naturale	4,60
Totale			31,66

Vi sono infine i camini significativi E14 dedicato a triturazione rifiuti solidi e il camino E22, dedicato all'essiccatore termico dei fanghi.

Origine delle emissioni derivanti dal ciclo produttivo

Gli effluenti gassosi prodotti nel corso delle lavorazioni sono raggruppati in cinque tipi ai quali corrispondono altrettanti circuiti di raccolta

- ◆ AGS (Aspirazione Gas da apparecchiature di processo Smaltate): vi si convogliano gli sfiati acidi inorganici che necessitano di neutralizzazione prima di essere mandati all'inceneritore;
- ◆ AGI (Aspirazione Gas da apparecchiature di processo Inox): raccoglie gli sfiati in corrente di azoto che possono essere inviati direttamente all'inceneritore;
- ◆ AGF (Aspirazione Gas Fluttuanti): è un circuito che raccoglie gli sfiati a basso contenuto di sostanze organiche volatili, da punti localizzati (quali boccaporti dei reattori, lo sfiato dell'equalizzatore nell'impianto di trattamento reflui liquidi, la cappa ubicata in corrispondenza del punto di travaso nel magazzino materie prime). L'aria raccolta viene inviata, previo lavaggio ove necessario, all'inceneritore;
- ◆ AGC (Aspirazione Gas Infiammabili a Combustione - Inceneritore): è costituito da tre sistemi indipendenti di raccolta che convogliano correnti gassose, contenenti principalmente idrogeno, etilene, butano e solventi organici alogenati all'inceneritore di rifiuti liquidi, impianto idoneo al trattamento di questo tipo di correnti. Sono convogliati all'aria comburente all'inceneritore anche gli sfiati dei depositi funzionali all'impianto di incenerimento;
- ◆ BD (Blow Down – circuito di emergenza): è il circuito che raccoglie gli sfiati di emergenza, provenienti dai dispositivi di sicurezza delle apparecchiature di processo (dischi di rottura, valvole di sicurezza, ecc). Il BD è un circuito dedicato, in cui l'eventuale gas immesso e la conseguente onda di pressione possono diffondersi senza incontrare ostacoli. I gas raccolti dal BD passano ad un sistema di abbattimento con colonne di lavaggio e stadio di condensazione, e quindi al camino dedicato, per lo scarico in atmosfera. Blow down è impianto critico ai sensi



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievole, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

del D. Lgs 105/15 e soggetto a manutenzione preventiva.

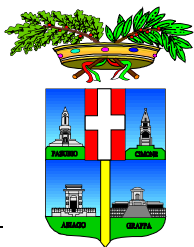
Nella tabella seguente sono descritte le varie correnti gassose.

Denominazione corrente sfiati gassosi	Provenienza	Composizione media	Portata	PCI (kcal/kg)
1a. Corrente AGC idrogeno	Sfiati provenienti da reattori di idrogenazione catalitica (frequenza discontinua)	Azoto con contenuto di idrogeno e solventi organici volatili (SOV)	0-100 kg/h	8.130
1b. Due correnti AGC butano	Due linee sfiati provenienti da reattori di produzione di reparti diversi (frequenza continua)	Azoto con contenuto di SOV (butano)	300 kg/h	1.964
1c. Corrente ASC Sfiati	Sfiati clorurati dei serbatoi, reattori e gruppi da vuoto	Sostanze organiche volatili clorurate		
2. Corrente AGI	Reattori ed altre apparecchiature di processo e parchi serbatoi	Azoto con contenuto di SOV (privo di aria e O ₂)	1.000 Nm ³ /h di azoto e 100 kg/h di SOV	1.236
3. Corrente AGS	Impianti di assorbimento ad umido con soluzione di acqua e soda	Azoto con contenuto di SOV (possibile contenuto di aria e O ₂)	18.000 Nm ³ /h	trascurabile
4. Corrente AGF (e AGFS)	Aspirazione locali adibiti a travasi di liquidi i fusti, bonifiche e aspirazioni localizzate su apparecchiature di processo. Tale corrente include anche le aspirazioni gas fluttuanti saturi (AGFS) da essiccatoi a letto fluido	Aria debolmente contaminata da SOV		trascurabile

Emissioni diffuse e fugitive

La ditta evidenzia che non sono presenti sorgenti significative di emissioni diffuse e fugitive, in quanto risultano attuate specifiche misure di prevenzione e contenimento delle stesse, in particolare:

- per il trasporto di sostanze in polvere sono utilizzati dispositivi chiusi (con utilizzo di filtri assoluti); per il carico e scarico dei prodotti in polvere sono installati impianti di aspirazione e depolverazione con invio all'inceneritore tramite AGF e AGI
- le pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze tossiche o nocive liquide sono dotate di una efficace tenuta. In particolare le pompe che movimentano dimetilsolfato e idrazina idrata sono pompe a trascinamento magnetico;
- i raccordi a flangia utilizzati nelle linee di movimentazione dei liquidi sono caratterizzati da un buon livello di tenuta;
- le valvole nelle linee in cui sono movimentati i liquidi sono dotate di sistemi di tenuta;



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

- le fasi di campionamento delle sostanze di cui sopra condotte nei reparti non comportano emissioni.

Sfiati dei serbatoi e emissioni di emergenza / blowdown

Gli sfiati di tutti i serbatoi di stoccaggio di solventi e reagenti sono collettati alla rete “arie inquinate di stabilimento”, che è convogliata all’impianto di incenerimento o al termocombustore.

L'azienda ha fornito (documento prot n. 50933 del 27/09/2019) l'elenco degli sfiati dei serbatoi e dei punti di emissione di emergenza/blow down, con indicazione della qualità delle emissioni (previsione delle sostanze chimiche che possono essere emesse) e degli eventuali impianti di abbattimento.

SCARICHI IDRICI

I reflui prodotti dallo stabilimento, a seconda dell’origine e delle caratteristiche, sono identificabili in:

- acque di processo e meteoriche (aree potenzialmente contaminate)
- acque di raffreddamento e meteoriche
- acque da usi civili

Le acque scaricate dai processi produttivi sono destinate ad un impianto biologico e possono presentare caratteristiche chimico-fisiche e biologiche anche molto differenti tra di loro in funzione dei processi e delle campagne produttive in corso. Esse sono classificate in via preventiva al fine di evitare l’invio di sostanze non compatibili con il trattamento biologico o per le quali lo stesso potrebbe non risultare efficace.

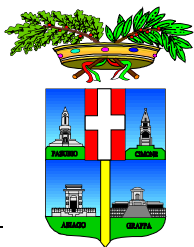
Le superfici recapitanti acque meteoriche all'impianto biologico sono le superfici interne dei reparti, i bacini di contenimento dei serbatoi e alcuni piazzali e tetti a rischio dilavamento sostanze inquinamenti.

Le acque di processo vengono inviate ad una serie di trattamenti sequenziali. Il processo di depurazione evolve attraverso le seguenti fasi:

- neutralizzazione;
- sedimentazione primaria;
- raccolta ed equalizzazione;
- trattamento biologico;
- degasaggio;
- sedimentazione secondaria;
- avvio alla rete fognaria pubblica.

Con la neutralizzazione e la sedimentazione primaria i reflui sono resi compatibili al metabolismo batterico e quindi alla fase biologica del processo di depurazione. I reflui dopo queste prime fasi sono raccolti ed equalizzati in un serbatoio di 3000 m³. L’equalizzato è alimentato alle fasi di trattamento secondario (predenitrificazione-ossidazione biologica-nitrificazione) e miscelato con i fanghi attivi riciclati dal bacino di sedimentazione secondaria. Il trattamento secondario viene condotto in torre biologica, della capacità di 4.200 m³.

L’ossigeno necessario al metabolismo batterico è fornito mediante insufflazione di aria prodotta da gruppi di compressione. Il mixed-liquor in uscita dalla torre biologica è fatto transitare in un bacino di degassamento prima di immetterlo nel sedimentatore secondario. Il degassamento evita la flottazione di fanghi sulla superficie del sedimentatore. Il sedimentatore è dotato di carroponte a trazione periferica. I fanghi sedimentati sono estratti dal fondo e riciclati in testa alle fasi di trattamento biologico. Periodicamente una frazione del fango attivo sedimentato è avviata ad un bacino di ispessimento, il surnatante è riciclato alla torre biologica ed il fango ispessito è destinato alla disidratazione.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

L'acqua trattata è scaricata alla rete fognaria pubblica previa caratterizzazione analitica condotta su campioni prelevati al punto SF2. l'impianto biologico è in grado di trattare sino a 8000 kg/giorno di COD con portate dell'ordine di 90 m³/ora, con un contenuto di azoto di circa 180 kg/giorno di TKN. E' inoltre disponibile una sezione di nitrificazione-denitrificazione, disponibile in caso di punte di carico.

Le acque in uscita dall'impianto di trattamento biologico sono convogliate alla fognatura comunale attraverso un pozzetto di ispezione, munito di un sistema di misura del volume scaricato e di un prelevatore campioni temporizzato per l'analisi dello scarico (si tratta di un campione di 30cc ogni m³ di reflu conservato per 48 ore, disponibile per eventuali analisi anche da parte dell'Autorità di controllo).

A questi si aggiunge il punto di scarico parziale proveniente dalla sezione di lavaggio fumi dell'inceneritore, denominato SP1. Tale punto risulta oggetto di specifica autorizzazione nell'ambito dell'attività IPPC 5.2.

Le acque meteoriche (aree non soggette a dilavamento sostanze inquinanti) e di raffreddamento sono raccolte da un sistema fognario interno che le convoglia al pozzetto finale di Viale Milano attraverso tre principali tubazioni interrate:

1. un collettore DN 800 mm, in gres, con senso di percorrenza Ovest-Est, che si trova nel parcheggio di Viale Milano e che riceve la dorsale Nord-Sud sul lato Ovest dello stabilimento.
2. un collettore DN 400 mm, in PVC, con senso di percorrenza Nord-Sud che raggiunge il parcheggio ed il pozzetto finale di Viale Milano uscendo dallo stabilimento in corrispondenza della palazzina R&D e dei laboratori;
3. un collettore DN 400 mm, in PE, con senso di percorrenza Est-Ovest che si trova nel parcheggio di Viale Milano e che riceve soprattutto l'ara del giardino interno.

I tre collettori principali convogliano in un primo pozzetto di arrivo nel parcheggio di Viale Milano e, da questo, ad un'unica tubazione che porta allo scarico nel pozzetto finale, denominato SF1, e quindi, per tracimazione, al fiumicello "Brentella/Brendola".

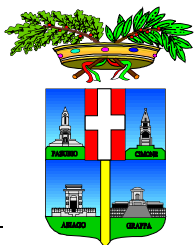
Nel pozzetto di monitoraggio delle acque meteoriche e di raffreddamento sono sistemati strumenti per la rilevazione e la registrazione dei seguenti parametri:

- portata istantanea,
- volume totale scaricato,
- valori di pH,
- valori di TOC (composti organici totali).

Qualora venisse registrato un valore di concentrazione di TOC superiore alla soglia di 45 ppm o alla soglia di 60 ppm, viene segnalata, rispettivamente, una situazione di preallarme o di allarme, attraverso un avviso nella rete telefonica interna. Subito a valle del misuratore di portata, è posizionata una valvola a farfalla con attuatore pneumatico a doppio effetto che consente l'intercettazione dell'intero flusso di acque uscenti dallo stabilimento. A seguito del sezionamento della linea di scarico le acque bianche vengono raccolte nella vasca d'emergenza Q11 da 500 m³, e se necessario rilanciate al serbatoio S141 (o in alternativa S58) da 1.000 m³ ubicato presso gli stoccaggi dell'inceneritore. Per rendere più semplice l'individuazione di eventuali inquinamenti delle acque bianche, si è deciso di realizzare degli intercetti sui due principali rami che conferiscono allo scarico finale.

Le acque da usi civili sono i reflui provenienti dalla mensa e dai servizi igienici, che vengono raccolte in apposita rete fognaria di stabilimento e conferite, mediante 6 distinti punti di scarico, in rete fognaria comunale (SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, SP2.1).

PRODUZIONE DI RIFIUTI



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

La maggior parte dei rifiuti prodotti è riconducibile all'attività IPPC 4.5 (industria chimica per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base); dall'attività IPPC 5.2 derivano esclusivamente modeste quantità (circa il 3% del totale) di rifiuti solidi derivanti dalla sezione trattamento dei fumi.

RIFIUTI LIQUIDI

Essi sono suddivisi principalmente in tre gruppi:

1. soluzioni saline alcaline
2. soluzioni acide
3. solventi.

L'accumulo controllato dei rifiuti liquidi può essere effettuato secondo la modalità del "Deposito temporaneo" o come "Deposito preliminare dell'impianto di incenerimento". In alcuni casi, per piccole produzioni, i reflui sono scaricati dalle apparecchiature di reparto in fusti o GIR e da qui conferiti al deposito centrale oppure scaricati direttamente in autobotti e quindi inviate a smaltimento o a recupero.

I Servizi Ecologici di stabilimento annotano ogni movimentazione di rifiuti nel Registro di Carico e Scarico.

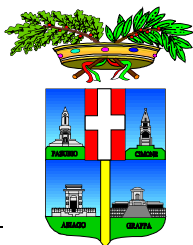
Gli stoccaggi dei rifiuti liquidi gestiti in "regime di deposito temporaneo dei rifiuti" sono costituiti da serbatoi che in funzione della campagna produttiva possono essere impiegati come serbatoi

di processo o deposito temporaneo di rifiuti. Lo stabilimento gestisce i depositi temporanei di rifiuti secondo il criterio temporale, ovvero mediante il conferimento al destinatario con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Lo stabilimento è dotato di 8 serbatoi adibiti a deposito preliminare funzionali all'incenerimento.

Nella documentazione trasmessa per l'autorizzazione l'azienda, ai fini di una riorganizzazione nella gestione rifiuti, ha specificato la parte dei serbatoi funzionali all'incenerimento e quelli destinati all'attività chimica, chiedendo di esplicitare la possibilità di invio dei rifiuti ad attività di smaltimento o recupero all'esterno. Nella tabella seguente sono indicate in rosso le modifiche richieste.

Sigla serbatoio	Tipologia rifiuto	di	Capacità	Attività IPPC	Codice CER	Operazioni	Destinazione
Serbatoio MS1031	Soluzioni acide		25 mc	4.5	070701* / 070703* / 070704* / 070707* / 070708	R13/D15	Ai serbatoi inceneritore interno R D
Serbatoio S57	Rifiuti cianuri clorurati	con o	20 mc	5.2	070701* / 070703* / 070704* / 070707* / 070708* / 160305* / 160306*	R13/D15	Inceneritore interno
Serbatoio S58(*)	Soluzioni alcaline con moderata percentuale di solventi	con	1000 mc	4.5	070701*	D15	Ai serbatoi inceneritore interno D
Serbatoio S117	Soluzioni acide		25 mc	5.2	070701* / 070703* / 070704* / 070707* / 070708* / 160305* / 160306*	-	Inceneritore interno
Serbatoio S118	Soluzioni alcaline e fanghi biologici		100 mc	5.2	070701* / 070703* / 070704* / 070707* / 070708* / 070711* / 070712 / 160305* / 160306*	-	Inceneritore interno
Serbatoio	Miscela	di	100 mc	5.2	070703* / 070704* / 070707* /	-	Inceneritore interno



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

S119	solventi			070708* /130204* / 130205*/130206* / 130207		
S141(*)	Soluzioni alcaline con moderata percentuale di solventi	1000 mc	4.5	070701*	D15	Ai serbatoi inceneritore interno D
Serbatoio S201	Miscela di solventi	100 mc	4.5	070703* / 070704* /070707* / 070708*	D15	Ai serbatoi inceneritore interno D
S 427-B (nuovo serbatoio)	Soluzioni acide	25 mc	4.5	70701* / 070703* /070704* / 070707* /070708* /160305* / 160306*	R13/D15	R D

RIFIUTI SOLIDI

I rifiuti solidi attualmente prodotti all'interno dello stabilimento FIS sono di 4 tipi:

1. residui di filtrazione, purificazione, prodotti di sintesi (carboni, dicalite),
2. peci residue da lavorazioni di sintesi,
3. carta, legno e polietilene da imballi vari.
4. indumenti contaminati.

Tali rifiuti vengono accumulati dai vari reparti di produzione, magazzini e servizi, a piè di reparto in appositi contenitori o su paletta in sacchi di polietilene. Quotidianamente l'addetto alla raccolta li trasferisce sotto il capannone nell'area inceneritore, ne effettua la triturazione e li invia al sistema di alimentazione del forno.

Le operazioni vengono effettuate mantenendo separate 2 tipologie: i cosiddetti "leggeri", costituiti da carte e sacchi di polietilene, ed i "pesanti", costituiti da tutti i rimanenti.

Anche in questo caso una frazione trascurabile dei rifiuti solidi smaltiti proviene dallo stabilimento FIS di Termoli (CB).

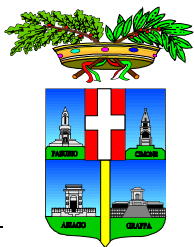
Sono, invece, smaltiti o recuperati all'esterno le seguenti tipologie non esaustive:

- i rifiuti solidi assimilabili agli urbani, prodotti nella mensa, conferiti al servizio comunale di raccolta rifiuti;
- i rifiuti in vetro, legno, metallo, inviati al recupero presso ditte regolarmente autorizzate.
- i rifiuti cartacei degli uffici, raccolti in maniera differenziata, così come le pile esaurite, sono conferiti a raccolta autorizzata;
- catalizzatori esausti;
- le cartucce delle stampanti, sostituite e raccolte da una ditta esterna specializzata.

I rifiuti solidi sono gestiti in "regime di deposito temporaneo" secondo il criterio temporale, che prevede il conferimento al destinatario finale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Ogni movimentazione dei rifiuti è annotata nel Registro di Carico e Scarico.

USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

La ditta rileva che il rischio di contaminazione del suolo nelle normali condizioni di esercizio rileva è limitato, in considerazione del fatto che presso lo stabilimento sono in atto misure specifiche di contenimento per evitare la dispersione nel suolo e sottosuolo di sostanze in caso di perdite accidentali.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

In particolare è richiamato che:

- tutti i serbatoi interrati sono del tipo a doppia parete con rivestimento esterno in vetroresina di spessore pari a 3 mm e centralina di controllo perdite (uno switch di livello posizionato in un vaso di espansione del liquido contenuto nell'intercapedine, provvede a segnalare mediante allarme riportato in zona costantemente presidiata, eventuali perdite all'esterno o all'interno); il liquido nell'intercapedine è glicole propilenico/acqua a parte per l'idrazina in cui vi è solo acqua;
- le aree di scarico delle autocisterne sono delimitate da dossi di contenimento; la pavimentazione, a tenuta di permeazione, ha una pendenza tale da far confluire i liquidi eventualmente sversati verso un sistema di raccolta di emergenza;
- analogamente alla piazzola di scarico, anche l'area occupata dalle pompe e l'area dove ci sono gli attacchi delle manichette flessibili sono cordolate e munite di pavimentazione in pendenza e pozzetti convogliati al medesimo sistema di emergenza.

SERVIZI ED UTILITIES

In stabilimento sono presenti i seguenti servizi ed utilities:

AZOTO. E' presente una rete di distribuzione azoto che permette di inertizzare le apparecchiature ed evitare così la possibilità di formazione di miscele esplosive.

ARIA COMPRESSA. La fornitura di aria compressa è assicurata da 3 compressori, mossi da motore elettrico.

VAPORE. La produzione di vapore è normalmente effettuata tramite un impianto di recupero di calore dal forno inceneritore dei rifiuti, per una potenzialità di circa 11 t/h, distribuito a 12 bar. Il fabbisogno di stabilimento viene integrato da una centrale termica, dotata di due caldaie a tubi di fumo alimentate con bruciatori a metano, di potenzialità pari a 15 t/h, , dal recupero calore dei fumi dell'impianto di trigenerazione (circa 1 t /h)

SERVIZI TERMICI. I servizi termici ai reparti (riscaldamento e raffreddamento di reattori, serbatoi, apparecchiature, etc.) sono realizzati con sistemi di scambio indiretto tra i fluidi primari e di riscaldamento e raffreddamento (vapore, acqua, ammoniaca) e le utenze finali mediante un fluido intermedio, costituito da una soluzione di acqua e glicole propilenico.

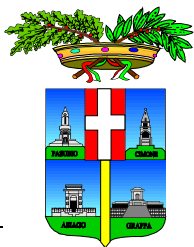
ACQUA DI RAFFREDDAMENTO. L'impianto consente il riutilizzo dell'acqua a scopo di raffreddamento. L'impianto è costituito da tre torri refrigeranti evaporative, da un bacino di raccolta dell'acqua raffreddata, da sei pompe di mandata nel circuito di servizio, da tre ventilatori di raffreddamento forzato e dal circuito di utilizzo. La portata di ogni singola torre è di circa 1350 m³/ora.

CICLI FRIGORIFERI. Per il mantenimento in temperatura dei vari fluidi (destinati ai circuiti di raffreddamento a basse temperature), ogni reparto è dotato di appositi gruppi frigoriferi ad ammoniaca.

ENERGIA ELETTRICA. L'energia elettrica necessaria per tutte le utenze dello stabilimento, prelevata dalla rete ENEL, arriva in un'apposita cabina a media tensione (20.000 V) e da qui ad altre tre sottostazioni. In tutte e quattro avviene poi la trasformazione in bassa tensione (380/220 V) che è l'unica utilizzata in stabilimento. E' presente inoltre un gruppo elettrogeno diesel che in caso di emergenza è in grado di erogare 630 kVA per il mantenimento in funzione di alcune utenze preferenziali.

SISTEMI ANTINCENDIO. La rete antincendio è costituita in parte con tubazioni di acciaio opportunamente protette con rivestimento catramato ed in parte in politene ad alta densità del diametro variabile fra DN 300 e DN 125 ed è completamente interrata. Una serie di valvole consente di sezionarla in vari tronchi. Alla rete sono collegati 38 idranti fuori terra muniti di attacchi UNI 70 e 45. La rete è alimentata da 1 pompa Jockey, 1 elettropompa e 2 moto pompe che aspirano da 3 un serbatoio fuori terra.

Dipartimento RICERCA & SVILUPPO (R.&S.). Il Dipartimento R.&S. della FIS, in essere dal 1959,



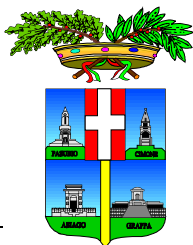
PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

nel quale operano ricercatori e tecnici di laboratorio, distribuiti in vari laboratori di sintesi, ognuno dei quali è opportunamente attrezzato con strumentazione analitica appropriata per seguire le reazioni chimiche ed analizzare i prodotti ottenuti.

Dipartimento CQ, nel quale operano tecnici analitici in vari laboratori, ognuno dei quali è opportunamente attrezzato con strumentazione analitica appropriata per seguire le reazioni chimiche ed analizzare i prodotti ottenuti.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2019

ALLEGATO 2

Il presente allegato, definito come “*Allegato 2*” e costituente parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2019 riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell’esercizio dell’attività svolta dalla FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA nell’installazione di Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore

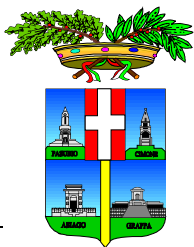
Prescrizioni per singole matrici ambientali

Emissioni in atmosfera

1. I punti di emissione (di cui alla sotto riportata tabella limiti) dovranno essere identificati in modo univoco e per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita, in alternativa, o la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in calce al presente.
2. L'azienda nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento per i punti di emissione di cui sopra dovrà presentare un'apposita relazione di verifica del rispetto del requisito di adeguata dispersione degli inquinanti secondo la condizione del parere della C.T.P.A. n. 09/1210 del 16.12.2010¹ o, in caso di impossibilità di rispetto della condizione, apposita relazione che dia motivata dimostrazione dell'equivalenza della soluzione proposta. Dovrà inoltre essere effettuata nel medesimo termine una verifica delle portate e del corretto dimensionamento dei relativi sistemi di abbattimento, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica per l'Ambiente con parere n.01/1215 (scaricabile dal sito www.provincia.vicenza.it sezione ambiente). In tal senso si chiede riscontro all'osservazione di ARPAV² relativa al valore di TOC.
3. Il termocombustore (impianto di riserva all'inceneritore per gli sfiati di processo) potrà funzionare per un massimo di 400 ore operative consecutive ed un massimo di 1200 ore all'anno, fatta salva la possibilità di deroga su motivata istanza ed esclusione delle fasi di avvio e spegnimento (ove non sono inviati i flussi da trattare). Dovrà essere garantita la registrazione delle ore di funzionamento operativo del termocombustore e resa disponibile all'Autorità di controllo. Dovrà essere comunicato agli Enti Competenti ogni accensione del termocombustore ed ogni spegnimento; nella comunicazione dello spegnimento dovrà essere comunicate le ore di funzionamento operativo consecutive e le ore a consuntivo rispetto all'inizio dell'anno. La ditta dovrà garantire il monitoraggio in continuo di parametri temperatura, ossigeno, umidità, portata, CO, NOx, SOx, COT e HCl. La strumentazione del monitoraggio in continuo dovranno rispettare i criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni di cui all'Allegato VI degli Allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. I limiti riportati nella tabella dei limiti sono riferiti alla misura in discontinuo.
4. La ditta deve effettuare ogni controllo analitico (controlli discontinui indicati nel piano di

1. “le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta”.

2. Rapporto del 12/6/2019 relativo all'ispezione ambientale presso l'impianto di incenerimento rifiuti autorizzata con AIA della Regione Veneto n. 20 del 13/5/2015.



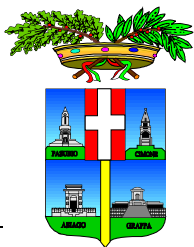
PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

monitoraggio) comunicando a Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi. I controlli periodici delle emissioni in atmosfera, nella frequenza indicata nel piano di monitoraggio, dovranno essere effettuati, nelle condizioni di esercizio più gravose degli impianti produttivi.

5. I dati relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere riportati su apposito registro a cui si alleggeranno i certificati analitici ed essere tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D. Lgs. 152/06.
6. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. Per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5. dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/06.
7. Il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a 35.000 t. Si applicano i valori limite e disposizioni del punto 20 della tabella 1 dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. In caso in caso di prolungati fuori servizio della sezione di distilleria il consumo potrà essere aumentato fino a 22.000 t, previa comunicazione a Provincia e Comune che potranno stabilire, ognuno per quanto di competenza, ulteriori limitazioni e prescrizioni.
8. Per le emissioni di COV di cui ai punti n. 2.1 e n. 2.3 della parte I Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, valgono i limiti di emissione riportati negli stessi commi:
 - ◆ (H340, H350, H350i, H360D o H360F): 2 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥ 10 g/h;"
 - ◆ (H341 o H351): 20 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥ 100 g/h.
9. Il Gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza i dati necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'all. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei solventi consuntivo, tenuto conto anche dell'esigenza di disporre di dati dei solventi abbattuti o recuperati, nonché di valori di emissione rappresentativi. Alla Provincia e all'ARPAV deve pervenire, con il Report annuale un unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Il Gestore deve predisporre un programma di monitoraggio delle emissioni di composti organici volatili (LDAR) provenienti da apparecchiature di processo secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 15446 "Emissioni da fughe e diffuse relative ai settori industriali. Misurazione delle emissioni da fughe di composti gassosi provenienti da perdite da attrezzature e tubazioni". Il monitoraggio per ciascun componente deve essere effettuato con frequenza annuale. Se si tratta di fluido classificato H350 la frequenza deve essere semestrale.
11. Entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore dovrà inviare ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza una relazione con la descrizione delle modalità con cui intende implementare il programma LDAR. Tale programma dovrà indicare, le sostanze oggetto di valutazione, la definizione di perdita e la tipologia delle apparecchiature oggetto della verifica e relative caratteristiche. Gli esiti dei monitoraggi, le valutazioni delle perdite e le azioni di manutenzione messe in essere dovranno essere riportati in un documento che dovrà essere allegato nel Report annuale. A titolo indicativo ma non esaustivo tali esiti dovranno contenere: normativa



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

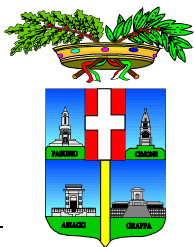
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

tecnica di riferimento, apparecchiature utilizzate, periodi nei quali sono stati effettuate le indagini, condizioni climatiche presenti, rumore di fondo riscontrato, percentuale di componenti fuori soglia rispetto alle soglie di riferimento, descrizione e data degli interventi effettuati di sostituzione, riparazione e manutenzione in genere, eventuale modifica delle frequenze stabilite nel crono programma sulla base degli esiti delle misure effettuate.

12. Le apparecchiature oggetto di perdita secondo quanto rilevato nella fase di monitoraggio, dovranno essere oggetto di intervento manutentivo adottando tecniche e componenti in linea con le pertinenti Conclusioni sulle BAT e comunque promuovendo l'utilizzo di apparecchiature ad alta integrità.

Scarichi idrici

13. I pozzetti fiscali posti a valle del sistema di depurazione devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi e le misure di portata dei reflui oggetto del presente provvedimento e indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue.
14. La ditta deve effettuare i controlli analitici sullo scarico SF1 comunicando a Provincia e ad ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi.
15. Dovrà essere aggiornato con riferimento allo scarico SF2, secondo tempi e modalità da concordare con il Gestore della fognatura, il manufatto di scarico/campionatore automatico;
16. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Il rapporto di prova dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. Il rapporto di prova con il relativo verbale di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo. Il campionamento degli scarichi dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di prelievo.
17. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio.
18. La ditta dovrà registrare, su apposito quaderno (o dedicato supporto informatico) messo a disposizione dell'autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e straordinarie effettuate sul sistema di depurazione.
19. La verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori di performance stabiliti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) allo scarico SF1 è effettuata come segue:
 - ◆ esecuzione nell'arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;
 - ◆ determinazione analitica di ciascun parametro sui campioni eseguiti;



PROVINCIA DI VICENZA

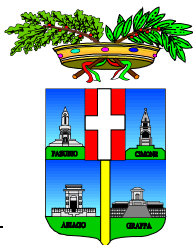
AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

- ◆ decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
 - ◆ confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti alla tabella limiti.
20. La determinazione analitica di cui al punto precedente, per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati; devono essere utilizzate le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, riportata in allegato al presente documento, che ne costituisce parte integrante.
 21. Dovrà essere presentato, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a Provincia, Acque del Chiampo S.p.A. ed ARPAV uno studio, con relativo cronoprogramma, per la segregazione o il trattamento delle acque emunte al fine di garantire negli scarichi il raggiungimento dei livelli di performance per le sostanze perfluorilchiliche. Entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto, l'azienda potrà dare corso agli interventi a meno di diversa comunicazione da parte della Provincia.
 22. La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione del sistema di depurazione e segnalare tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV e al gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare.
 23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gestione rifiuti

24. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV Titolo I D.Lgs. 152/2006; in particolare la loro gestione dovrà avvenire nella modalità di deposito temporaneo così come definito dall'art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il deposito preliminare per i rifiuti liquidi di cui al punto 26 e le disposizioni regionali per l'attività di incenerimento. Dovranno essere rese disponibili all'Autorità di controllo le registrazioni di reparto.
25. I rifiuti dovranno essere collocati nelle aree individuate per il deposito temporaneo identificate nella planimetrie B.22 della domanda AIA ed aggiornata in data 31/5/2019 (agli atti con prot. 30420 del 03/06/2019). Il Gestore dovrà comunicare la data entro cui saranno operativi i depositi di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale del 30/10/2019, agli atti con prot. 56721.
26. Il deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13) dedicato all'attività chimica dovrà avvenire nei serbatoi di stoccaggio indicati nell'allegato 1, negli stessi non è ammessa la miscelazione ai sensi del comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06.
27. Dovrà essere trasmesso, entro 90 dal ricevimento del presente provvedimento e secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, il progetto esecutivo del nuovo serbatoio stoccaggio S 427-B. Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, l'esercizio dello stesso dovrà essere preceduto dall'invio al Presidente della Provincia di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto ed il certificato di collaudo funzionale. Alla comunicazione dovrà essere allegata l'aggiornamento delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 26, comma 9 della L.R. 3/2000.
28. Le aree ed i serbatoi di stoccaggio devono essere chiaramente identificati e muniti dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

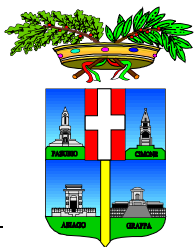
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

quantità, le operazioni (deposito temporaneo, R13, D15) i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. In tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, da utilizzare in caso di perdite accidentali di rifiuti liquidi. Particolare attenzione deve essere posta alla pericolosità di specifiche sostanze contenute e alla compatibilità al fine di sicurezza.

29. La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria. Dovrà essere tenuto un registro relativo agli sversamenti accidentali di sostanze inquinanti nell'ambiente, eventualmente occorsi nell'esercizio dell'impianto, e dei relativi interventi di ripristino e un registro relativo alla manutenzione e verifica dei livelli dei serbatoi (potranno essere utilizzati quelli già previsti dal provvedimento regionale relativo all'attività 5.2 - incenerimento).
30. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto/deposito preliminare (ai sensi della L.R. 3/00) dovrà essere comunicata alla Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
31. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà presentare apposita appendice alla polizza che dia conto del nuovo riferimento autorizzativo costituito dal presente atto che modifica e sostituisce la legittimazione di parte dello stoccaggio del provvedimento n. 20 del 13/05/2015.
32. Dovrà essere predisposta una specifica procedura di gestione dei flussi uscenti dai reparti nel Sistema di Gestione aziendale.

Emissioni sonore

33. L'azienda deve verificare, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento e successivamente con cadenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l'attualità della Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Le misure devono essere eseguite presso la sorgente per la valutazione dell'emissione e presso i ricettori più esposti al rumore per l'immissione e il livello differenziale; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si segnalano, per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/Linee_Guida_Doc_Impatto_Acustico.
34. In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, Regione Veneto, al Comune ed all'ARPAV, dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con Comune ed ARPAV.
35. Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad ARPAV, che potranno presenziare allo stesso.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

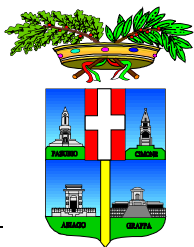
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Sostanze pericolose

36. In riferimento alla tabella materie prime (scheda B1.1) e alle sostanze di cui all'allegato X alla Parte II del D.Lgs. 152/06 la ditta dovrà fornire entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento una proposta di monitoraggi, individuando metodiche analitiche, nelle diverse matrici ambientali potenzialmente interessate, ad integrazione del PMC.
37. Qualora l'azienda intenda effettuare una nuova lavorazione e consideri tale modifica come non sostanziale, dovrà allegare alla comunicazione di modifica non sostanziale una relazione in cui, classificate le sostanze interessate ai sensi dell'allegato X alla Parte II del D.Lgs. 152/06, sulla base di un bilancio di materia, dovrà verificare la possibilità di presenza di tali sostanze nelle emissioni/scarichi/rifiuti, nonché, a partire dalla data di attuazione del punto precedente, integrare il PMC.

Altro

38. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni del Sindaco di Montebelluna Maggiore ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (provvedimento datato 19/11/1981, decreto del 6/5/91, nota 19/3/2018).
39. Il Gestore dovrà comunicare la data entro cui inizieranno i lavori dell'intervento sulla rete acque bianche di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale del 30/10/2019, agli atti con prot. 56724. Alla conclusione dei lavori dovrà esserne comunicata la conclusione in conformità a quanto
40. Il Gestore dovrà attuare un piano di ispezione delle tubazioni interrate che convogliano fluidi di processo e/o fluidi da inviare a depurazione. Tale piano potrà tener conto della tipologia di terreno nel quale sono inserite le tubazioni (resistività, sali disciolti, acidità, ...). La tenuta delle connessioni di scarico e dei collettori deve essere realizzata in accordo alla norma UNI EN 1610. Il piano di ispezione dovrà prevedere le modalità ed i tempi di intervento nel caso di esito negativo delle prove di tenuta. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore dovrà inviare a Provincia ed ARPAV una relazione con la descrizione delle modalità con cui intende implementare il piano di ispezione. Una prima verifica dello stato di tutte le tubazioni interrate dovrà essere effettuato entro dicembre 2020. Gli esiti dei monitoraggi e le eventuali azioni di manutenzione messe in essere dovranno essere riportati in un report. I report di monitoraggio delle tubazioni dovranno essere inviati in allegato al Report annuale.
41. Dovrà essere predisposto ed attuato un Piano di Manutenzione dei serbatoi contenenti sostanze e miscele classificati pericolosi ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. Tale Piano dovrà contenere i criteri di individuazione dei serbatoi "critici", l'elenco dei serbatoi (costituito indicativamente dall'identificativo del serbatoio, sostanza contenuta, materiale, volume ...), la tipologia e la periodicità del controllo manutentivo previsto, compreso il relativo bacino di contenimento. Gli esiti delle attività di manutenzione dovranno essere inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale.

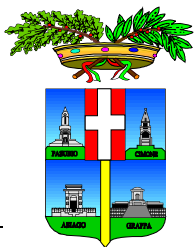


PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

42. I bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze e miscele liquide pericolose ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. dovranno avere una capacità volumetrica almeno pari al 110% di quella del serbatoio afferente. In caso di presenza di più serbatoi nello stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica del bacino dovrà essere almeno pari a 1/3 della capacità totale dei serbatoi e comunque pari al 110% della capacità di contenimento del serbatoio più grande.
43. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV ed al Comune di Montebelluna Maggiore di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Qualora sia interessata anche la fognatura pubblica dovrà esserne informato il relativo gestore.
44. Il Gestore dovrà costantemente vigilare sul buono stato di conservazione delle pavimentazioni impermeabilizzate ed effettuare in presenza di eventuali fessurazioni le relative manutenzioni.
45. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio rifiuti, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
46. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà presentare, per il tramite di un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con piezometri di nuova installazione o sfruttando punti di prelievo già in essere, di profondità adeguata ad intercettare la prima circolazione idrica sotterranea. Sulla proposta di cui al precedente punto questa Amministrazione si riserva una valutazione nel termine di 60 dalla presentazione, trascorsi i quali la proposta si intende accolta; il sistema dovrà essere quindi reso operativo nel termine di 180 giorni.
47. Nel medesimo termine di cui al precedente punto, la ditta dovrà procedere ad un'analisi a set esteso. I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad ARPAV nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
48. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza annuale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione.
49. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed ARPAV.
50. La dismissione dell'intera installazione o di singoli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'installazione devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano presentato, ed in accordo con la destinazione urbanistica del sito. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.
51. In caso di dismissione o chiusura dell'installazione, almeno 6 mesi prima dell'eventualità, il Gestore dovrà predisporre e presentare a Provincia, Comune ed ARPAV un Piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

52. Il Gestore dovrà presentare entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la relazione di riferimento adeguata al D.M. del 15/4/2019, n. 95.
53. Il Gestore deve presentare una proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo adeguata al contenuto e prescrizioni del presente provvedimento, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
54. Il Gestore dovrà adeguare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie, presentate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, al nuovo riferimento autorizzativo. Dovrà essere adeguato l'importo della garanzie prima dell'utilizzo del nuovo serbatoio.
55. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo dovranno seguire le seguenti indicazioni:

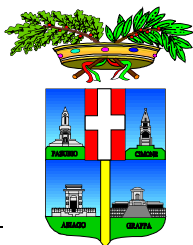
a) tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.) devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso;

b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all' ARPAV, al Gestore della fognatura, al Comune di Montebelluna Maggiore entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a) un report informatico sul modello fornito dall'Autorità competente (<http://ippc.arpa.veneto.it/>) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI/frequenza" nella colonna 'Reporting' dell'Allegato 3; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

b) una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Limiti alle emissioni

Emissioni in atmosfera

La seguente tabella riporta i limiti per le emissioni in atmosfera.

Punto di emissione	Provenienza	Sistema di trattamento	Portata di esercizio (*) (Nm ³ /h)	Portata di progetto (Nm ³ /h)
E2	Termocombustore (attivo in caso di indisponibilità inceneritore)	Colonne a umido	33.000 (1)	40.000 (1)
E3	Caldaia CK605 A	-	13.500 (2)	15.500 (2)
E4	Caldaia CK5	-	13.500 (2)	15.000 (2)
E14	Triturazione rifiuti solidi	Filtro a maniche	3.500	4.000
E17	Caldaia CK1042A	-	3.614 (2)	4.000 (2)
E18	Caldaia	-	3.614 (2)	4.000 (2)
E21	Impianto di cogenerazione	Catalizzatore ossidante	8.500 (4)	9.335 (4)
E22	Essiccatore fanghi	Colonne a umido, deodorizzatore	4.500 (3)	6.000 (3)
E23	Caldaia CK3	-	3.614 (2)	4.000 (2)

(1) portata normalizzata secca

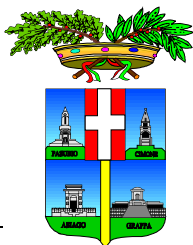
(2) portata riferita al 3% v/v di ossigeno

(3) portata riferita al 17% v/v di ossigeno

(4) portata riferita al 5% v/v di ossigeno

(*) Portata : ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 270 comma 13.

Punto di emissione	Parametro	Valore limite di riferimento (mg/Nm ³)	Riferimento D. Lgs. 152/2006 Allegati alla Parte Quinta
E2	CO	150	-
	Polveri totali	20	-
	SOx	500 Soglia di rilevanza 5000 g/h	Allegato I - Parte II - 4. 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C – Classe V)
	NOx	500 Soglia di rilevanza 5000 g/h	Allegato I - Parte II - 4. 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente

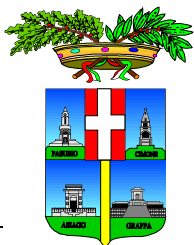


PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
 Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

			sotto forma di gas o vapore (tabella C – Classe V)
	HCl	30 Soglia di rilevanza 300 g/h	Allegato I - Parte II - 4. 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C – Classe III)
	HF	5 Soglia di rilevanza 50 g/h	
	SOV Classe I – Tab. D (D. Lgs. 152/2006 – Parte V – All. 1)	5 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 25 g/h	Allegato I - Parte II - 4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella D)
	SOV Classe II – Tab. D (D. Lgs. 152/2006 – Parte V – All. 1)	20 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 100 g/h	
	SOV Classe III – Tab. D (D. Lgs. 152/2006 – Parte V – All. 1)	150 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 2000 g/h	
	SOV Classe IV – Tab. D (D. Lgs. 152/2006 – Parte V – All. 1)	300 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 3000 g/h	
	SOV Classe V – Tab. D (D. Lgs. 152/2006 – Parte V – All. 1)	600 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 4000 g/h	
	Policlodibenzo-p-diossine	0,01 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 0,02 g/h	
	Policlo dibenzofurani	0,01 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 0,02 g/h	
	IPA	0,1 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 0,5 g/h	Allegato I - Parte II - 1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1 – Classe I)
	PCB	0,5 mg/Nm ³ Soglia di rilevanza 0,5 g/h	Allegato I - Parte II - 1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2 – Classe II)
E3	NO _x	350 (O ₂ di riferimento 3%)	Allegato I – Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi -Medi impianti di combustione

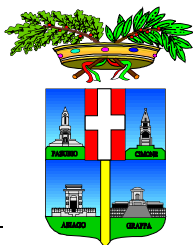


PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

			esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW – Allegato 1 - Parte III
E4	NOx	350 (O2 di riferimento 3%)	Allegato I – Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi - Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW – Allegato 1 - Parte III
E14	Polveri totali	20	-
E17	NOx	350 (O2 di riferimento 3%)	Allegato I – Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi - Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW
E18	NOx	350 (O2 di riferimento 3%)	Allegato I – Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi - Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW
E21	NOx	500	Allegati I - Parte III - (3) Motori



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

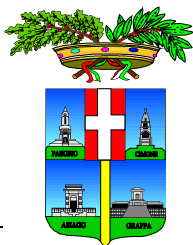
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
 Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

		(O ₂ di riferimento 5%)	fissi a combustione interna. Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW.
	CO	650 (O ₂ di riferimento 5%)	
	Polveri	130 (O ₂ di riferimento 5%)	
E22	NO _x	500 (O ₂ di riferimento 17%)	Allegato I - Parte II - 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C) – Classe V
	Polveri totali	20	-
	H ₂ S	Resa di abbattimento ≥ 99,0 %	Comunicazione di Modifica non sostanziale prot. FIS n. DS 051/15 del 27/02/2015
	NH ₃	Resa di abbattimento ≥ 95,0 %	Comunicazione di Modifica non sostanziale prot. FIS n. DS 051/15 del 27/02/2015
	SOV	Misura conoscitiva	-
E23	NO _x	350 (O ₂ di riferimento 3%)	Allegato I – Parte III - 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi - Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW Allegato 1 - Parte III

Scarichi idrici

L'installazione dovrà rispettare i seguenti limiti diversificati sulla base del recapito.

Tipologia/provenienza	Punto di emissio	Tecnologie di contenime	Recapito (fognatura,	Limiti	
				Paramento	Valore



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

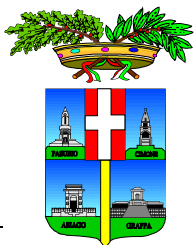
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
 Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

	ne	nto	corpo idrico)	
Reflui di processo (e acque meteoriche potenzialmente contaminate)	SF1	Impianto di depurazione biologico	Fognatura pubblica gestita da Acque del Chiampo S.p.A.	Regolamento di fognatura e depurazione industriale di Acque del Chiampo S.p.A. e nota prot. 20124 del 8/4/2019 (allegata)
Acque di raffreddamento e meteoriche	SF2	-	Canale Brentella	Tab 3 colonna scarico in acque superficiali all. 5 alla parte II del D.Lgs 152/06. Livelli di performance di cui al parere ISS 9818 del 06/04/2016, sono espressi nei valori di seguito indicati: Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) $\leq 0,03$ $\mu\text{g/litro}$; Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) $\leq 0,5$ $\mu\text{g/litro}$; Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) $\leq 0,5$ $\mu\text{g/litro}$; Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) $\leq 0,5$ $\mu\text{g/litro}$; somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] $\leq 0,5$ $\mu\text{g/litro}$; Come precisato dallo stesso Istituto, la valutazione del raggiungimento dei livelli stessi dovrà essere eseguita su base statistica.

Rumore

La seguente tabella riporta i limiti alle emissioni sonore.

Tipologia	Punto di emissione	Limiti	
		Paramento	Valore
Emissioni sonore	Punti da individuarsi con ARPAV	Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Montecchio Maggiore	



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO PER EMISSIONI IN ATMOSFERA(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. Relativo all'impianto di

Campione 1 prelevato il da _____

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Campione 2 prelevato il da

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Campione 3 prelevato il da

Durata del prelievo dalle ore alle ore

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

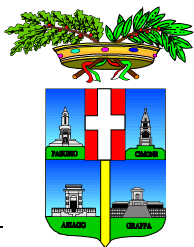
Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. differente;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.



PROVINCIA DI VICENZA

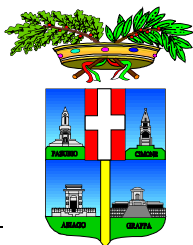
AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. **N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati**



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 45 del 8 APR. 2019

pag. 1/2



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Direzione Tecnica

Prot. 29436



PADOVA, 23.03.2018



Regione del Veneto

Al Direttore Area Tutela Ambiente e Sviluppo
del Territorio Direzione Ambiente
Regione Veneto
area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Invio chiarimenti a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi per autorizzazione allo scarico delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) degli impianti di trattamento rifiuti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale.

A completamento di quanto espresso dai rappresentanti di ARPAV alle Conferenze dei Servizi di cui all'oggetto, si riporta quanto segue.

Per quanto riguarda i metodi di prova per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sulle diverse matrici analitiche, al momento sono disponibili i seguenti metodi normati:

- EPA Method 537 Rev. 1.1 Determination of selected perfluorinated alkyl acids in drinking water by solid phase extraction and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)
- ISO 25101:2009 Water quality – Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) – Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry
- ASTM D7979-17 Standard Test Method for Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Water, Sludge, Influent, Effluent and Wastewater by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)
- ASTM D7968-17 Standard Test Method for Determination of Polyfluorinated Compounds in Soil by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)

Nonostante le numerose richieste e ricerche della letteratura, non è stato finora pubblicato un metodo normato per la determinazione di PFAS sui rifiuti solidi.

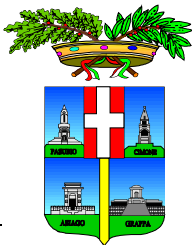
Per quanto riguarda le sostanze da determinare, in particolare per la voce "somma di PFOA, PFOS

Regione del Veneto A.O. Giunta Regionale n. prot. 113974 data 26/03/2018, pagina 2 o 3



Sede legale:
via Dipendente Gelli 24, 35121 Padova (Italia)
codice fiscale 92114760293 partita iva 01467700296
info@provincia.padova.it PEC: provincia.padova@pec.it
www.provincia.padova.it

Direzione Tecnica
via Dipendente Gelli 24, 35121 Padova (Italia)
tel. +39 049 820351-3511 e-mail: area@provincia.padova.it



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Allegato A al Decreto n. 45 del 8 APR. 2019

pag. 2/2



e rispettivi derivati", l'uso del termine derivati fa riferimento alla direttiva 2013/39/UE che, testualmente, riporta alla voce 35 "Acido perfluorooctansolfonico e derivati (PFOS)".

I composti perfluorurati, in particolare con catena da 6 atomi di carbonio, sono costituiti da miscele di forme ramificate e lineari. La mancanza di idonei standard analitici di isomeri ramificati rende problematica l'identificazione dei singoli isomeri.

La quantificazione dei composti lineari e ramificati è attualmente svolta da ARPAV sulle acque destinate al consumo umano utilizzando il criterio tecnico stabilito nel documento EPA815-B-16-021 datato 16/09/2016.

Da ultimo si ribadisce la disponibilità di questa Agenzia, già espressa in Conferenza dei Servizi, di confronto, su problematiche specifiche, con i gestori degli impianti o con i loro laboratori di riferimento.

Nonostante le numerose richieste e ricerche in letteratura, non è stato finora possibile individuare un metodo normato per la determinazione di PFAS sui rifiuti solidi.

Da ultimo si ribadisce la disponibilità di questa Agenzia, già espressa in Conferenza dei Servizi, di confronto, su problematiche tecniche specifiche, con i gestori degli impianti o con i loro laboratori di riferimento.

Distinti saluti

Il Direttore Tecnico
Ing. Carlo Terrabujo

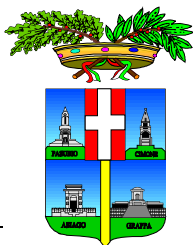
Regione del Veneto A.O. D. Giunta Regionale n. prot. 113974 data 28/03/2018, pagina 3 di 3



Sede legale
Via Ospedale Civile 24 - 36121 Padova, Italia
Codice fiscale 52111430243 - partita IVA 03187700243
info@provincia.vicenza.it - protocollo@pec.provincia.vicenza.it
www.provincia.vicenza.it

pag. 2 di 2

Direzione Tecnica
Via Ospedale Civile 24 - 36121 Padova, Italia
tel. +39 049 8291544 - fax +39 049 8291545
info@provincia.vicenza.it



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Prot.API/gp/rr/08894/2019
Arzignano 05/04/2019

(a mezzo pec)

Spett.le
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

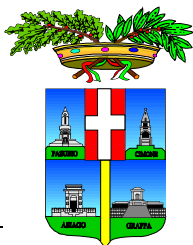
Oggetto: Istanza di avvio del riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti ai sensi dell'art 29 octies c. 4 lett. d) T.U. 152/2006 per gli utenti del sistema di fognatura urbana di Acque del Chiampo spa.

Inserimento nelle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria urbana delle prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

PREMESSO CHE

- La società Acque del Chiampo svolge l'attività di gestione dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore sulla scorta della Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 29 del 02/04/2012, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Veneto;
- Il punto 10 delle prescrizioni dell'A.I.A. citata prevede che Acque del Chiampo spa è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio A.Ri.C.A. gestore del collettore consortile di trasferimento di fognatura in cui scarica l'impianto;
- Con il Decreto regionale nr 101 del 07/03/2017, integralmente pubblicato nel BURV n. 4 del 04/04/2017, la Regione Veneto ha revisionato e sostituito le precedenti autorizzazioni rilasciate al Consorzio A.Ri.C.A. allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologne Veneta (VR) prescrivendo, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), espressi come valori obiettivo, entro il più breve tempo possibile e comunque nel termine dell'autorizzazione (valori indicati al punto 8 del deliberato), e come valori da rispettare allo scarico per il 2017 (valori indicati al punto 11 del deliberato);
- La Regione Veneto, nel sopracitato provvedimento, allegava altresì **un cronoprogramma di attività poste in carico, oltre che ai gestori del servizio idrico integrato, anche agli utenti** che recapitano le proprie acque reflue industriali negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A..
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 18/04/2017 nr. 229 ha autorizzato lo scarico nel collettore consortile dei reflui dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore indicando, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei seguenti limiti espressi;
- Il presente provvedimento ha effetto cautelare immediato e impone da subito i limiti di scarico delle sostanze PFAS nei valori sopra riportati, atteso che è obbligo per Acque del Chiampo rispettare a sua volta i limiti imposti con il provvedimento nr. 229 del 18/04/2017 del





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Consorzio A.Ri.C.A., che costituisce prescrizione la A.I.A. del depuratore di Montecchio Maggiore.

- L'autorizzazione allo scarico del collettore consortile nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) è stata rinnovata con decreto n. 101 del 07/03/2017 e aggiornata con decreto n. 501 del 27/12/2017 da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art.5.1 della L.R. 33/1985.
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 21/02/2018 nr. 114 ha aggiornato il provvedimento nr. 229 del 18/04/2017 disponendo nuovi limiti allo scarico per le sostanze perfluorinalchiliche (PFAS);
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 21/02/2019 nr. 119 ha aggiornato il provvedimento nr. 229 del 18/04/2017 disponendo nuovi limiti allo scarico per le sostanze perfluorinalchiliche (PFAS).

1) come mediana calcolata sui valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV riferito all'anno solare precedente, **entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del provvedimento (30/06/2020):**

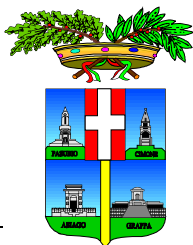
Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)]	0,5 µg/l

2) come valori autorizzati dei limiti provvisori riferiti all'anno solare precedente, **che per il 2019** sono i seguenti, calcolati come mediana dei valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV:

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,05 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)]	0,5 µg/l

EVIDENZIATO CHE

- Il raggiungimento dei valori indicati come obiettivo dovrà avvenire in esecuzione del **cronoprogramma di attività allegato al Decreto Regionale 101/2017;**
- Il citato decreto regionale n. 101 indica che "allo stato attuale non esistono BAT (Best Available Technique) o analogamente, in italiano MTD (Migliori Tecniche Disponibili) che consentano ad A.Ri.C.A. e alle società di gestione dei cinque impianti di depurazione



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

affendenti al collettore, il raggiungimento dei limiti imposti con il provvedimento regionale nr. 5 del 22/07/2016" (ora i limiti di cui al punto 8 del deliberato del provvedimento 101/2017);

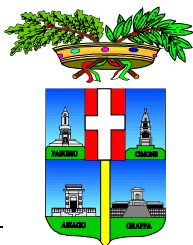
- Il **decreto regionale nr. 101** citato riporta in allegato quale parte integrante il **cronoprogramma delle azioni finalizzate alla riduzione/eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche che direttamente le aziende che producono o che utilizzano tali sostanze** – quali prodotti industriale o per effetto dell'impiego nel ciclo produttivo di acqua di falda nella quale sono presenti – e che recapitano le proprie acque reflue negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito da A.R.I.C.A. **devono attuare;**
- Tra le azioni individuate nel cronoprogramma e poste in carico alle aziende, vi sono, in via indicativa e non esaustiva le seguenti:
 1. **Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutti quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).**
 2. **Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (scadenza settembre 2017).**
 3. **Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitica, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza marzo 2017).**
 4. **Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).**
 5. **Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di cui al punto 3) (scadenza dicembre 2017).**
 6. **Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).**
 7. **Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).**
 8. **Applicazione dell'attività di cui al punto 6), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).**
 9. **Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).**
 10. **Applicazione delle attività individuate al punto 9) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).**

VISTE

- Allo stato attuale le analisi effettuate allo scarico dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore nel collettore A.R.I.C.A. relative alle sostanze perfluoroalchiliche.

CONSIDERATO CHE

- La scrivente Società è il soggetto competente in materia ambientale al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ricompresa tra le autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

- Per le motivazioni tutte sopra indicate e richiamate, sia in fatto che in diritto, è **necessario per la scrivente Società disporre una modifica del proprio provvedimento di assenso allo scarico, rilasciato nell'ambito del procedimento per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta in indirizzo;**

SI DISPONE

1. L'efficacia immediata delle seguenti prescrizioni:

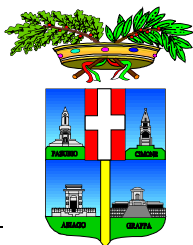
- a) **dotarsi di MTD** (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nello scarico in fognatura;
- b) **per il 2019 lo scarico in fognatura** gestita da Acque del Chiampo dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,05 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)]	0,5 µg/l

- c) **entro il 30/06/2020 lo scarico in fognatura** gestita da Acque del Chiampo, dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)]	0,5 µg/l

- d) **svolgere, fermo restando le attività già attuate nella tempistica indicata, le azioni del cronoprogramma** definito dalla Regione Veneto nel decreto nr. 101 del 07/03/2017 e aggiornato con decreto n. 501 del 27/01/2017 in particolare:



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



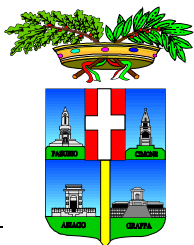
Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

1. *Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutti quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (**scadenza giugno 2017**).*
 2. *Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (**scadenza settembre 2017**)¹.*
 3. *Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (**scadenza dicembre 2017**).*
 4. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" (**scadenza dicembre 2017**).*
 5. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (**scadenza marzo 2018**).*
 6. *Applicazione dell'attività di cui al punto 4), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (**scadenza giugno 2018**).*
 7. *Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (**scadenza marzo 2019**).*
 8. *Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (**scadenza dicembre 2018, con inizio immediato**).*
 9. *Applicazione delle attività individuate al punto 8) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (**scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni**).*
2. che il presente provvedimento venga trasmesso alla Provincia di Vicenza per richiesta di avvio del procedimento di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale delle ditte, per l'integrazione, in esecuzione del Decreto Regionale n. 101 del 07/03/2017 e aggiornato con Decreto Regionale n. 501 del 27/12/2017 ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 lett. d) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

SI AVVERTE CHE

- a seguito dello svolgimento delle attività del cronoprogramma verranno definiti successivi limiti in avvicinamento degli obiettivi di scarico, che non potranno superare i limiti definiti nel provvedimento precedente.
- il mancato rispetto dell'osservanza dei limiti di accettabilità della presente autorizzazione, comporta l'applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete urbana.
- Acque del Chiampo si riserva sin da ora di richiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione di quanto previsto al paragrafo d) (cronoprogramma di azioni).

¹ Limitatamente alle aziende che attingono tramite pozzo privato acque le cui concentrazioni superano i valori di cui al punto 1 b)



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



Acque del Chiampe s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

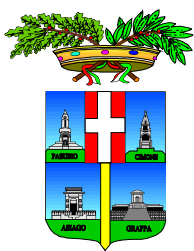
SI INFORMA CHE

- la presente vale come aggiornamento del provvedimento di assenso allo scarico rilasciato nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'A.I.A.;
- ai sensi della legge 241/1990 art. 7:
 - Responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Piccoli;
 - è possibile richiedere informazioni e prendere visione degli atti e documenti tutti inerenti il presente procedimento presso il Servizio Clienti tel. 0444 459111;
- sono fatte salve tutte le altre prescrizioni/indicazioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciate dall'autorità competente.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/2019 ALLEGATO A

Il presente allegato, definito come “*Allegato A*” e costituente parte integrante e sostanziale dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA per l’installazione di Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore riporta i diversi momenti dell’iter istruttorio e le valutazioni a supporto delle condizioni poste in autorizzazione.

La FIS, Fabbrica Italiana Sintetici SpA in data 31/05/2007 ha presentato alla Regione Veneto richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività di cui ai punti 4.5 e 5.1 dell’Allegato 1 dell’allora vigente D.Lgs. 59/2005. La Regione Veneto ha rilasciato AIA con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente n. 144 del 30/10/2007 per le seguenti attività:

5.1. Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (a seguito del D.Lgs 46/2014 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi”);

La Giunta della Regione Veneto con le deliberazioni 20/03/2007 n. 668 e 22/05/2007 n. 1450 e 07/08/2007 n. 2493 aveva disposto che in materia di AIA il termine del 30/10/2007 fosse osservato mediante l’adozione di provvedimenti provvisori, privi di elementi sostanziali ed innovativi ed esclusivamente ricognitivi delle autorizzazioni settoriali in essere e in tal senso è stato rilasciato il provvedimento regionale n. 144 del 2007 con riferimento alle seguenti legittimazioni:

- “*autorizzazione allo scarico*” n. P/138/03 emessa in data 01/06/2007 da Montecchio Brendola Servizi SpA (ora Acque del Chiampo SpA);
- “*aumento quantitativo massimo annuo per lo scarico di acque reflue di origine produttiva in pubblica fognatura*”, concessione emessa con protocollo n. P/0003774/07 in data 22/06/2007 da Montecchio Brendola Servizi SpA (ora Acque del Chiampo SpA);
- autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera emessa con decreto n.

932 in data 17/05/1999 dal Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza;

- *“rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque di raffreddamento nel fiumicello Brentella/Brendola. D.Lgs. 152/09 – L.R. 33/85 e successive modifiche e integrazioni”* emesso con protocollo n. 54488 in data 04/11/2003 dal Dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza;
- *“autorizzazione all'esercizio per l'inceneritore di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nello stabilimento di Alte di Montecchio Maggiore (VI). Rinnovo”* rilasciata con decreto n. 313 in data 20/02/2003 dal Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio;
- *“autorizzazione per il recupero di acido fosforico esausto per la produzione di ammonio fosfato. Rinnovo. D.Lgs. 05.02.1997, n.22 – L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni”* rilasciata con decreto n. 1135 in data 15/05/2003 dal Dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza.

In materia di emissioni in atmosfera con il decreto n. 932 del 17/05/1999 l'azienda era stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'allora vigente DPR 203/88. Di tale provvedimento costituisce parte integrante il parere CTPA 01/0499 in cui si rileva che tutte le linee, ad eccezione di quella individuata con AGC (gas da apparecchiature di processo smaltate: sfiati inorganici che necessitano di una neutralizzazione mediante colonna di lavaggio) convogliavano le emissioni al trattamento finale in un termocombustore, di tipo rigenerativo a tre camere, funzionante ad una temperatura di 950° C con un tempo di permanenza superiore ad 1 secondo. Per i limiti si richiama il rispetto di quelli previsti dal DM 12/07/1990, mantenendo comunque un'efficienza di abbattimento non inferiore al 95%. Nel medesimo provvedimento si dava conto che l'energia termica necessaria al ciclo produttivo veniva fornita da un impianto termico classificabile come significativo. Il decreto n. 932 è stato successivamente integrato dal decreto n. 473 del 15/03/2000 che, riferendosi al parere CTPA 06/1299, dettagliava le modalità di controllo emissioni, stabilendo una frequenza semestrale di monitoraggio, a monte e a valle del combustore, per gli inquinanti previsti al punto 5 dell'all. 2 DM 12/07/1990. Il suddetto controllo doveva essere integrato anche attraverso prelievi/controlli agli impianti di pretrattamento delle emissioni maggiormente significative e identificate con le sigle IA33, IA43, IA44, prima del combustore finale, corredandole con le specifiche produzioni in atto.

La Regione, dando atto che per l'attività di incenerimento (attività ora al punto 5.2. dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06) aveva proceduto con altro provvedimento, con decreto n. 41 del 28/04/2014 ha prorogato la validità della autorizzazione per l'attività di cui al punto 4.5 fino al 31/12/2014; nel verbale di riunione regionale dell'11/12/2014 (verbale trasmesso con nota prot. n. 172 del 02/01/2015), tenutasi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA definitiva per l'impianto di incenerimento risulta riportato come l'Autorizzazione Integrata Ambientale della parte chimica doveva intendersi prorogata ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014¹ e della DGRV n. 1633 del 09/09/2014, così come confermato dalla nota regionale datata 28/11/2014, n. 512093.

Con riferimento all'attività 5.2. nel 2009 l'azienda ha presentato un progetto di “revamping

1 Il D.Lgs 152/06 è stato modificato dal D.Lgs 46/2014 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e tra l'altro riscrive l'art.29-octies (rinnovo e riesame) e l'istituto del rinnovo periodico non risulta più formalmente contemplato dall'ordinamento.

impianto di combustione rifiuti liquidi, solidi e correnti gassose”; per tale progetto, con deliberazione n. 424 del 12 aprile 2011, la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvato l'intervento, nonché rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittimava:

- l'esercizio dell'impianto nella sua configurazione allora esistente fino alla realizzazione dei lavori di revamping dell'impianto previsti dal succitato progetto; l'avvio e tutta la fase di realizzazione dei lavori di revamping di cui sopra;
- l'esercizio del nuovo assetto finalizzato alla predisposizione delle operazioni di collaudo funzionale.

Successivamente con Decreto n. 20 del 13/5/2015 la Regione Veneto ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e con Decreto n. 9 del 05/02/2016 ha preso atto della nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Pertanto l'autorizzazione di cui al provvedimento ricognitivo richiamato rimaneva e rimane in essere unicamente per l'attività 4.5. Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha operato una revisione delle competenze tra Regione e Province per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per le attività di cui al punto 4 “Industria Chimica” dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 rientrano nelle competenze provinciali. La Regione Veneto, con nota prot. n. 295137 del 01/08/2016, facendo seguito all'entrata in vigore della predetta norma, ha comunicato che la documentazione afferente alla ditta per l'impianto di Montecchio Maggiore sarebbe stata trasmessa a questa Amministrazione; la documentazione risulta essere stata successivamente consegnata accompagnata con nota regionale prot. n. 359606 del 23/09/2016 e ricomprende in particolare la domanda di autorizzazione integrata ambientale (prot. n. 181620 del 30.04.2013). L'azienda si è attivata con comunicazioni di modifica non sostanziale: in particolare per il nuovo reparto I (settembre 2013) e per l'impianto di trigenerazione (novembre 2014). A tutt'oggi l'azienda si trova pertanto ad esercire sulla base di un provvedimento del 2007 di tipo semplicemente ricognitivo e si rende urgente intervenire per fornire un quadro certo ed aggiornato sia all'impresa che alle autorità di controllo. Pertanto si ritiene provvedere ad adeguare l'autorizzazione regionale, già programmando un riesame con l'invio della documentazione secondo la nuova modulistica regionale.

Con nota prot. n. 10458 del 16/02/2018, è intervenuta da parte di questa Amministrazione comunicazione di avvio procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, e successivamente è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'avviso di deposito della domanda (non risulta essere pervenuta alcuna osservazione).

L'azienda ha riscontrato alla richiesta di procedere agli adempimenti relativi alla relazione di riferimento con documentazione datata 16.05.2018 – agli atti di questa Amministrazione con prot.n. 32718 del 17/5/2018. A seguito dell'entrata in vigore della nuova norma, D.M. del 15/4/2019, n. 95, nel frattempo intervenuta si ritiene necessario richiedere all'azienda di verificare o adeguare la relazione. Al fine di verificare la relazione si ritiene necessario inoltre richiedere all'azienda un programma di verifica della tenuta della rete aziendale non ispezionabile delle acque produttive e meteoriche.

Il Comune di Montecchio Maggiore in via preventiva ed in richiamo all'avviso provinciale prot.n. 12987 del 27/02/2018 pubblicato ai sensi dell'art. 29-quater co. 3 del D.Lgs. 152/2006 ha comunicato che “la Società risulta essere stata classificata ai sensi del R.D.

1265/1934, con relative prescrizioni, industria insalubre di 1^a classe:- punti 8, 11, 13, 17, 20, 34, 37, 56, 88, 110, 126, 139, 166 dell'elenco di cui al D.M. 23/12/1976 con atto sindacale prot.n. 4948 del 19/11/1981;- gruppo C, punto 13 [industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate in altre voci] dell'elenco di cui al D.M. 02/03/1987 con decreto sindacale prot.n. 5651 del 06/05/1991”.

In sede di incontro in data 14 novembre 2018 (presenti Provincia, ARPAV, Gestore della fognatura) si è rilevato che:

- nessun riscontro era intervenuto da parte della Regione sull'integrazione del provvedimento provinciale con l'autorizzazione regionale per l'attività 5.2;
- nell'ambito della normativa in materia di bonifiche è stata approvata Messa In Sicurezza Operativa (MISO) attualmente in corso.

In data 11/12/2018 è stato effettuato un sopralluogo – presenti Provincia, Arpav e Gestore della fognatura. Nel corso dello stesso:

1. è stata richiamata l'operazione di “trattamento dei carboni esausti (D9)” citata in autorizzazione regionale per rilevare la necessità che la stessa sia puntualmente descritta e qualificata con i dati relativi alla quantità trattata annua, ai quantitativi stoccati sia del materiale in attesa di trattamento che di quelli che esitano dal trattamento stesso;
2. sono state richieste informazioni sulle operazioni di distillazione solventi, più volte richiamate nella documentazione presentata. Al riguardo l'azienda puntualizza come l'operazione sia inserita nel processo produttivo e non attenga in alcun modo ad operazioni di gestione rifiuti. In ogni caso è stata rappresentata l'opportunità di disporre di una relazione di dettaglio e di verificare l'assoggettabilità dell'azienda alla specifica normativa in materia di gestione solventi;
3. per il “recupero di acido fosforico” già oggetto di autorizzazione provinciale con relativo provvedimento compreso nell'AIA l'azienda ha dichiarato che attualmente non effettua l'operazione; non escludendo tuttavia l'esigenza di riprenderla in futuro, mantenendo l'interesse ad una conferma della stessa. Anche per questa autorizzazione è emersa la necessità comunque di disporre dei dati che vanno a qualificare la stessa in termini di quantità annua trattata e dimensionamento degli “stoccaggi”;
4. per quanto riguarda la capacità produttiva è stato richiamato che la ditta, identificando il proprio prodotto come “Principi attivi per l'industria farmaceutica, intermedi per principi attivi e Fine Chemicals” dichiara una capacità di produzione di 4.296,508 tonnellate. Un numero così puntuale aveva fatto insorgere delle perplessità².

Altri aspetti affrontati in corso di sopralluogo e per i quali è stata condivisa la necessità di approfondimento hanno riguardato:

² In sede di confronto con l'impresa è emerso che trattasi di produzione effettiva e non di capacità ed in tal senso si è chiesto alla ditta di fornire il dato corretto.

- il raggruppamento previsto in PMC delle sostanze utilizzate come materie prime che si ritiene debba essere rivisto considerando l'allegato X alla Parte II del D.Lgs 152/06;
- la gestione dei rifiuti prodotti;
- le emissioni in atmosfera: l'esigenza istruttoria è di disporre di un elenco qualificato di tutte le emissioni o meglio degli impianti responsabili di emissioni con dettaglio delle eventuali aspirazioni localizzate e dei convogliamenti all'esterno o meno;
- la cartografia: a livello di cartografia è stata manifestata l'esigenza di disporre di una planimetria di insieme che individui i diversi reparti A, B, etc e delle planimetrie per reparto nella necessità di conoscere anche in termini numerici il dettaglio dell'impiantistica, base per eventuali comunicazioni di modifica;
- il PMC: per il documento si rileva che le procedure gestionali non possano costituire integralmente condizioni dell'autorizzazione e in tal senso il documento dovrà essere rivisto.

L'azienda ha fornito riscontro alle richieste con note agli atti provinciali:

- con prot. n. 30420 del 03/06/2019 in materia di rifiuti solidi;
- con prot. n. 30423 del 03/06/2019 in materia di scarichi;
- con prot. n. 30426 del 03/06/2019 in materia di rifiuti liquidi.

In data 3/7/2019, agli atti con prot. n. 36546 del 4/7/2019 l'azienda ha trasmesso una relazione descrittiva sul recupero solventi e un aggiornamento dell'elenco materie prime Montecchio-parte storica (anno 2018) tenendo conto della suddivisione delle sostanze dell'allegato X della Parte II del D.Lgs 152/06.

In data 23/7/2019 (agli atti con prot. n. 40055) l'azienda ha modificato la planimetria scarichi con "aggiunta proposta di modifica vasca denominata Q10".

In data 24/7/2019 (agli atti con prot. n. 40521 del 25/07/2019) l'azienda ha trasmesso una relazione di analisi dell'installazione in riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica. Nella stessa comunicazione è stata fornita una relazione tecnica dell'impianto di trattamento carboni attivi.

In data 1/8/2019 (agli atti con prot. n. 41907) è pervenuto il Piano di risanamento acustico con cronoprogramma in relazione ad alcune criticità rilevate dall'azienda, su cui ARPAV, con nota agli atti con prot. n. 47379 del 09/09/2019, ha preso atto della documentazione pervenuta.

In data 10/9/2019 è stato effettuato un incontro in stabilimento a cui è seguita una richiesta chiarimenti (agli atti con prot. n. 48861 del 17/09/2019).

L'azienda ha fornito in data riscontro con successive comunicazioni (prot. n. 50166 del 24/09/2019, n. 50297 del 24/09/2019, n. 50933 del 27/09/2019, n. 51019 del 27/09/2019, 51265 del 30/09/2019).

In data 30/9/2019 si è svolta la prima riunione della apposita Conferenza di Servizi simultanea ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006. Si rimanda al relativo verbale.

In data 18/10/2019 si è svolta la riunione finale della Conferenza di Servizi simultanea, a cui hanno presenziato Provincia, ARPAV, Acque del Chiampo Spa, il rappresentante del Presidente del Comitato Tecnico Regionale "Seveso". Sono state analizzate le varie matrici ambientali ed è emerso quanto segue.

Emissioni in atmosfera

Sono considerati significativi e soggetti ad autorizzazione le seguenti emissioni:

Punto di emissione	Provenienza	Sistema di trattamento
E2	Termocombustore (attivo in caso di indisponibilità inceneritore)	Colonne a umido
E3	Caldaia CK605 A	-
E4	Caldaia CK5	-
E23	Caldaia CK3	-
E14	Triturazione rifiuti solidi	Filtro a maniche
E22	Essiccatore fanghi	Colonne a umido, deodorizzatore
E21	Impianto di cogenerazione	Catalizzatore ossidante
E17	Caldaia CK1042A	-
E18	Caldaia	-

L'azienda dovrà garantire la conformità dei punti di campionamento.

In materia di emissioni in atmosfera si è confermato, con riferimento alla condizione prevista dalla norma di garantire l'efficace dispersione e facendo riferimento a precisi bersagli - edifici circostanti, l'indirizzo provinciale di disporre l'obbligo di intervenire ai camini per garantire la seguente condizione *"le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta"*, tenuto conto che, la Commissione Tecnica provinciale di cui alla L.R. 33/85, ha ritenuto che una volta rispettato il richiamato requisito di altezza sia garantito in via generale quanto richiamato dalla norma settoriale in ordine alla dispersione. Con riferimento alla predetta condizione, da riferire ai punti di emissione diversi da quello tributario dell'inceneritore si rende necessario prescrivere una puntuale verifica come per il corretto dimensionamento degli esistenti sistemi di abbattimento. A tal proposito ARPAV ha segnalato, a seguito di verifica ispettiva sull'attività di incenerimento, la necessità di una verifica ai sistemi di abbattimento del post-combustore.

Per le emissioni in atmosfera la norma richiede che le portate siano tali da consentire che le "emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio" e che in merito, così come delineato anche nel parere della Commissione Tecnica Provinciale per

l'Ambiente n. 9/2010, questa Amministrazione ritiene che le portate debbano essere progettualmente giustificate, richiamando parametri di interesse (velocità di cattura, dimensioni delle cappe, velocità nelle tubazioni, necessità di ricambi d'aria, etc.) con dichiarazione che trattasi della portata minima dal punto di vista tecnologico, sottoscritta per assunzione di responsabilità; in merito si ritiene di prescrivere alla ditta la trasmissione di una relazione di verifica entro 120 giorni dal rilascio del provvedimento.

In merito al termocombustore si è ritenuto necessario stabilire dei limiti alle ore operative di funzionamento³, trattandosi di impianto il cui funzionamento è discontinuo e subordinato all'indisponibilità dell'inceneritore. Le ore di funzionamento operativo dovranno essere registrate e garantito il monitoraggio in continuo. E' prescritto il controllo del rispetto dei limiti di tipo discontinuo alla luce della discontinuità del funzionamento.

Sono autorizzati inoltre gli sfiati e le emissioni d'emergenza come da allegata tabella trasmessa dall'azienda in data 26/9/2019, agli atti con prot. n. 50933 del 27/09/2019.

L'azienda si ritiene non soggetta alle previsioni dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. Alla luce delle notevoli quantità gestite si ritiene comunque prescrivere la presentazione del Piano Gestione solventi ed il rispetto dei valori limite e disposizioni del punto 20 della tabella 1 dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

Analizzata la relazione sulle BAT ed in particolare la BAT n. 5 gli Enti ritengo necessario che l'azienda presenti un Piano di gestione solventi contestualmente al report annuale. Il Gestore dovrà predisporre inoltre, entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento, una relazione con la descrizione delle modalità con cui intende implementare un programma di monitoraggio delle emissioni di composti organici volatili (LDAR) provenienti da apparecchiature di processo secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 15446 "Emissioni da fughe e diffuse relative ai settori industriali. Misurazione delle emissioni da fughe di composti gassosi provenienti da perdite da attrezzature e tubazioni".

Il monitoraggio per ciascun componente deve essere effettuato con frequenza annuale. Se si tratta di fluido classificato H350 la frequenza deve essere semestrale.

Scarichi

Nell'installazione in parola sono presenti i seguenti punti di scarico:

- SF1, recapitante nel Fiume Brentella, al quale vengono convogliate le acque meteoriche e di raffreddamento;
- SF2, recapitante in fognatura comunale, al quale vengono convogliate le acque di processo provenienti dall'impianto di trattamento biologico di stabilimento;
- SF3, SF4, SF5, SF6, SF7 e SP2.1, recapitanti in rete fognaria comunale, ai quali vengono convogliate le acque da usi civili di stabilimento.

A questi si aggiunge il punto di scarico parziale di SF2 proveniente dalla sezione di lavaggio fumi dell'inceneritore, denominato SP1. Tale punto risulta oggetto di autorizzazione nell'ambito dell'AIA relativa all'attività IPPC 5.1. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione descrittiva della gestione scarichi idrici, agli atti con prot n. 30423 del 03/06/2019.

³ Per ore di funzionamento operative si intendono le ore in cui l'impianto provvede alla termodistruzione delle emissioni inquinanti, sono escluse pertanto le fasi di accensione e spegnimento prive di invio di inquinanti i processi produttivi.

Le aree di sosta materiali a piè di impianto di ogni reparto sono state classificate come aree con possibile rischio di contaminazione in caso di pioggia. Per questo motivo verranno dotate di platee di contenimento con pozzetto di raccolta, degli eventuali spandimenti e delle acque piovane, collegato all'impianto di depurazione aziendale.

Presso il passo carraio di Via Dante, è presente un pozzetto d'ispezione che ospita un misuratore di portata di tipo magnetico e n. 2 punti di prelievo indirizzati rispettivamente a:

- campionatore automatico dello scarico finale SF2 (campione medio 24 ore), con sigilli del gestore della fognatura, con raccolta e conservazione (in ambiente refrigerato) di campioni per il controllo da parte di terzi;
- campionatore automatico dello scarico finale SF2 (campione medio 24 ore), con raccolta e conservazione (in ambiente refrigerato) di campioni per il controllo interno.

Si rinviano alla definizione tra impresa e gestore della fognatura, le modalità di aggiornamento del sistema di campionamento in continuo per lo scarico produttivo in fognatura.

Le risorse idriche del nord-ovest del territorio vicentino (e quindi di Montecchio Maggiore) sono interessate da un importante inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), per cui la Regione Veneto ha ritenuto di stabilire valori limite allo scarico per il collettore delle acque fognarie dei cinque depuratori del territorio ed anche quello di Montecchio Maggiore (gestito da Acque del Chiampe S.p.A.) ove confluiscono le acque di processo di FIS.

In data 08/04/2019, agli atti con prot. n. 20124, Acque del Chiampe ha chiesto l'inserimento nell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria urbana di prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). L'azienda ha rilevato che la presenza di PFAS nei propri scarichi è dovuta esclusivamente all'acqua emunta da falda ed ha in programma di attuare una segregazione o un trattamento delle acque emunte al fine di abbattere il contenuto di PFAS negli scarichi e garantire i valori richiesti da Acque del Chiampe a partire dal 2020. Si ritiene pertanto inserire dei limiti allo scarico per il parametro PFAS per lo scarico produttivo in fognatura, facendo propri i valori limite del gestore della fognatura, nonché prescrivere la presentazione di un progetto, con relativo cronoprogramma, per la segregazione o il trattamento delle acque emunte al fine di garantire negli scarichi il raggiungimento dei livelli di performance per le sostanze perfluoroalchiliche.

Relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale si da atto che si tratta di acque di raffreddamento e meteoriche che non vengono a contatto con materie prime e/o le sostanze prodotte. Il D.Lgs. n. 172/2015 ha introdotto standard di qualità ambientale per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) che per i parametri PFOA e PFOS risultano superati per il Bacino idrografico del Fratta-Gorzone ed in particolare nel Fiume Brendola⁴. Per i parametri che rispettano gli standard di qualità ambientale bisogna tener conto della significativa presenza di PFAS nelle acque sotterranee e nel bacino idrografico a cui appartiene il Fiume Brendola e della necessità di ridurre quanto possibile queste sostanze di origine antropica nell'ambiente alla luce degli indirizzi regionali. Si ritiene pertanto di stabilire, in via sperimentale ed in attesa di limiti normativi come da provvedimenti regionali, dei valori obiettivo⁵ per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 novembre 2009 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque, specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e che l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, del suddetto Piano, disciplina le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia ed acque di

4 ARPAV, Monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali del veneto, periodo di riferimento 2013-2018.

5 Secondo i valori individuati dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06/04/2016.

lavaggio ed i tempi di adeguamento a tale normativa degli stabilimenti industriali nuovi ed esistenti; modifiche a tale strumento sono intervenute con DGRV n. 842 del 15/05/2012; l'attività esercitata dalla ditta risulta in allegato F delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque citato. Per tali tipologie di attività il comma 1) dell'articolo 39 della medesima norma prevede per le acque meteoriche di dilavamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed il rispetto dei limiti di emissione “... nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi”, sia per le acque di “prima” che di “seconda” pioggia”.

Il sistema di collettamento delle acque meteoriche è strettamente connesso a quello delle acque produttive e l'azienda rileva l'impossibilità di giungere ad una separazione. Tuttavia si rileva che le acque delle aree ritenute potenzialmente contaminate confluiscono nel sistema di convogliamento delle acque di processo e al depuratore aziendale. Le acque ritenute non contaminate confluiscono nel sistema delle acque di raffreddamento e sottoposte ad obbligo di rispetto dei limiti e monitoraggio.

L'azienda ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale per agevolare il personale FIS nell'analisi e gestione di eventuali problemi di contaminazione della rete acque bianche: il progetto prevede di realizzare, su entrambe le dorsali, un pozzetto con a valle una valvola di intercetto automatica.

Suolo/sottosuolo

Nel sito dell'azienda è in corso una messa in sicurezza operativa ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06.

La previsione di cui all'art. 29 sexies - punto 6-bis prevede che “l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”. Per il monitoraggio delle acque sotterranee è di norma richiesto che le ditte presentino, per il tramite di un professionista abilitato, una proposta con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle dell'azienda - di profondità adeguata ad intercettare la prima circolazione idrica sotterranea; sulla proposta questa Amministrazione si riserva una valutazione; i piezometri possono essere di nuova installazione o sfruttare punti di prelievo già in essere; nel caso di specie, se idonei, potranno essere utilizzati quelli realizzati per la MISO in atto. La ditta, entro 90 giorni dall'ricevimento del presente provvedimento, dovrà comunicare una proposta di monitoraggio indicando parametri e frequenza.

Rumore

L'azienda ha trasmesso un Piano di risanamento acustico con cronoprogramma in relazione ad alcune criticità rilevate dalla stessa e su cui ARPAV non ha effettuato rilievi. Si ritiene prescrive la conclusione dei lavori e la verifica dell'efficacia entro 90 giorni.

Rifiuti

I rifiuti solidi dello stabilimento FIS di Montecchio Maggiore sono conferiti dalle varie funzioni di stabilimento che li ha generati, presso l'area prospiciente gli impianti di incenerimento del sito e gestiti in “regime di deposito temporaneo” secondo il criterio temporale. L'accumulo controllato dei rifiuti liquidi può essere effettuato secondo la modalità del “Deposito temporaneo/messa in riserva” o come “Deposito preliminare dell'impianto di incenerimento”. L'azienda ha richiesto di riorganizzare, secondo la richiesta degli Enti, lo stoccaggio dei rifiuti distinguendo tra serbatoi funzionali all'incenerimento e serbatoi con destinazione potenziale

anche all'esterno dello stabilimento FIS di Montecchio. L'azienda ha richiesto anche l'utilizzo di nuovo serbatoio per lo stoccaggio dei rifiuti (denominato S 427-B di capacità nominale pari a 25 m³).

E' stato richiesto di definire una specifica procedura di gestione dei flussi (rifiuti e scarichi) uscenti dai reparti nel Sistema di Gestione aziendale.

Altro

Il Comune avvisato che la stessa conferenza costituiva il momento di acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha ribadito il contenuto della propria nota (agli atti con prot n. 18578 del 20/03/2018) di classificazione ai sensi del citato regio decreto e i provvedimenti già emanati.

Relativamente alla normativa Seveso il rappresentante del Comitato Tecnico Regionale ha rilevato come l'azienda debba presentare allo stesso Comitato delle integrazioni in materia di rischio sismico. In tal senso, secondo le indicazioni normative di coordinamento tra normativa AIA e "Seveso" si prescrive di dare riscontro alle richieste.

Sono state prescritte una serie di azioni di tipo manutentivo e controllo. E' stato chiesto all'azienda di fornire una proposta di monitoraggio per le sostanze i cui all'allegato X alla Parte II del D.Lgs. 152/06 nonché disposizioni sulle comunicazioni di modifica non sostanziale.

Infine, relativamente alla gestione rifiuti, è stato chiesto di adeguare le garanzie finanziarie, presentate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, al nuovo riferimento autorizzativo, nonché di adeguarne l'importo prima dell'utilizzo del nuovo serbatoio.